

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI
SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO
(RQTI)**

**(Versione integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni 609/2021/R/IDR,
639/2021/R/IDR, 637/2023/R/IDR, 595/2024/R/IDR e 581/2025/R/IDR)**

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Disposizioni generali	7
TITOLO 2 STANDARD SPECIFICI	10
Articolo 3 Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto.....	10
Articolo 4 Modalità di determinazione degli standard specifici	11
Articolo 5 Indennizzi automatici.....	11
TITOLO 2-bis STANDARD GENERALI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ LEGATE AL CLIMATE CHANGE	14
Articolo 5-bis Macro-indicatore M0 – Resilienza idrica.....	14
Articolo 5-ter M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato	18
Articolo 5-quater M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato	19
TITOLO 3 STANDARD GENERALI DI ACQUEDOTTO	24
Articolo 6 Macro-indicatore M1 – Perdite idriche	24
Articolo 7 M1a - Perdite idriche lineari	27
Articolo 8 M1b - Perdite idriche percentuali.....	29
Articolo 9 Macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio.....	29
Articolo 10 Macro-indicatore M3 - Qualità dell’acqua erogata.....	33
Articolo 11 M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	36
Articolo 12 M3b - Tasso di campioni da controlli interni non conformi	37
Articolo 13 M3c - Tasso di parametri da controlli interni non conformi.....	40
TITOLO 4 STANDARD GENERALI DI FOGNATURA	42
Articolo 14 Macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario	42
Articolo 15 M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura.....	44
Articolo 16 M4b - Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena	46
Articolo 17 M4c - Controllo degli scaricatori di piena.....	47
TITOLO 5 STANDARD GENERALI DI DEPURAZIONE.....	49
Articolo 18 Macro-indicatore M5 - Smaltimento fanghi in discarica.....	49
Articolo 19 Macro-indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata	55
TITOLO 6 PREREQUISITI	62
Articolo 20 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura	62
Articolo 21 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti	62
Articolo 22 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane	64
Articolo 23 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica	64
Articolo 24 Mancata adeguatezza ai requisiti.....	65
TITOLO 7 MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE.....	67
Articolo 25 Oggetto del meccanismo di incentivazione	67
Articolo 26 Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie	67

Articolo 27 Attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione).....	69
Articolo 28 Determinazione e valorizzazione delle premialità.....	72
Articolo 29 Modalità di applicazione e quantificazione delle penalità	75
TITOLO 8 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE.....	78
Articolo 30 Obblighi di monitoraggio e comunicazione all'Autorità	78
Articolo 31 Obblighi di registrazione e archiviazione	78
Articolo 31-bis Registrazione dati sulla resilienza idrica	80
Articolo 32 Registrazione dati sui volumi.....	83
Articolo 33 Registrazione dati sulle interruzioni.....	84
Articolo 34 Registrazione dati sulla qualità dell'acqua	86
Articolo 35 Registrazione dati sull'adeguatezza del sistema fognario	88
Articolo 36 Registrazione dati sui fanghi di depurazione.....	89
Articolo 37 Registrazione dati sulla qualità dell'acqua depurata.....	89
TITOLO 9 VERIFICA IN POOL DI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO	91
Articolo 38 Finalità del processo di verifica	91
Articolo 39 Svolgimento del processo di verifica	92
Articolo 40 Contenuti della verifica	93
Articolo 41 Composizione dei pool.....	94
Articolo 42 Modalità di trasmissione delle relazioni di verifica	94

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
- **agglomerato** è l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7 del d.l. 133/2014 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione. Con riferimento agli ambiti coincidenti con l'intero territorio regionale, la notazione ATO può essere riferita anche ai bacini o alle conferenze territoriali - comunque di dimensioni non inferiori ai confini provinciali o delle città metropolitane -, ove identificati dalla Regione ai sensi del citato art. 147 del d.lgs. 152/2006;
 - **Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)** è il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;¹
 - **campione da controlli interni** è il prelievo di una o più porzioni di acqua, in un determinato punto di campionamento, in una certa data, nell'ambito dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e - a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023 - ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, secondo metodiche di campionamento standardizzate, sottoposto ad analisi di laboratorio convalidate al fine di valutarne la conformità per usi potabili ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;²
 - **campione di qualità dell'acqua depurata** è la porzione di acqua reflua raccolta sugli scarichi degli impianti di depurazione, secondo metodiche di campionamento standardizzate, in conformità alle metodologie e procedure indicate all'Allegato 5 parte III d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sottoposta ad analisi di laboratorio convalidate al fine di valutarne la conformità allo scarico ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

¹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- **categoria tariffaria** è la classificazione dei macro-indicatori e degli indicatori semplici sulla base della capacità dei medesimi di risolvere problematiche di tutela ambientale o di eccessivo sfruttamento della risorsa idrica, tramite l'adozione di interventi o attività gestionali a cui possono essere associati costi ambientali (ENV) e della risorsa (RES), in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE; la categoria tariffaria "ALTRO" è stata associata ai macro-indicatori o agli indicatori semplici non classificabili come ENV o RES;
- **CeNSiA** è il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque istituito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;³
- **classe di appartenenza** individua, per ciascuna gestione considerata, l'obiettivo di miglioramento o mantenimento di qualità tecnica, in funzione del livello di partenza di ogni macro-indicatore;
- **controlli interni** sono i controlli che il gestore dell'acquedotto è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;⁴
- **Ente di governo dell'ambito o EGA** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06;⁵
- **interruzione del servizio di acquedotto** è la mancata fornitura del servizio, per un utente finale, alle condizioni minime di portata e carico idraulico definite dalla normativa vigente o, nei casi previsti, specificate nel contratto di utenza; sono ricomprese tutte le tipologie di interruzione, incluse quelle per razionamento idrico in condizioni di scarsità;
- **interruzioni non programmate**, sono le interruzioni del servizio di acquedotto derivanti da segnalazione al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibili a situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l'ambiente), tali da richiedere interventi non differibili nel tempo;
- **interruzioni programmate** sono le interruzioni del servizio differenti da quelle non programmate di cui al precedente alinea;
- **macro-indicatori** sono ricompresi tra gli *standard* generali di qualità tecnica e - affiancandosi ai prerequisiti e agli *standard* specifici - consentono la definizione di un percorso articolato in *target* evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascun operatore, al fine di perseguire obiettivi di tutela ambientale, sicurezza e continuità del servizio, qualità dell'acqua;
- **MTI-2** è l'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrato dalla

³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

deliberazione 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- **obiettivo di mantenimento o di miglioramento** è il risultato che ciascun gestore è tenuto a conseguire, diversificato a seconda della classe di appartenenza in cui il gestore si colloca;
- **ordinanza di non potabilità** è il provvedimento cautelativo adottato dal sindaco, a tutela della salute pubblica, a seguito di superamento accertato dei valori di parametro fissati dalla normativa *pro tempore* vigente;⁶
- **parametri da controlli interni** sono i contaminanti di natura fisica, chimica, chimico-fisica e microbiologica fissati dalla normativa *pro tempore* vigente;⁷
- **parametri di qualità dell’acqua depurata** sono i contaminanti di natura chimica e chimico-fisica (eventualmente anche fisica e microbiologica) fissati dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nell’Allegato 5, Parte III, Tabelle 1 e 2, 3 o 4;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **stadio di valutazione** è la classificazione di ciascuna tipologia di *performance* di qualità tecnica, sulla base dell’obiettivo di mantenimento o miglioramento di ciascuna gestione e del meccanismo di incentivazione previsto, articolato in tre livelli di fattore premiale o di penalizzazione (base, avanzato, di eccellenza);
- **TIMSII** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 218/2016/R/IDR recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” come successivamente aggiornato e integrato;⁸
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;⁹
- **utenti indiretti** sono i destinatari finali del servizio erogato all’utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- **utenza condominiale** è l’utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
- **volumi di processo** sono i volumi misurati o stimati nell’ambito della misura di processo, come definita dal TIMSII;

⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- **volumi di utenza** sono i volumi misurati o stimati nell'ambito della misura di utenza, come definita dal TIMSII;
- **Water Safety Plan (WSP) o Piano di Sicurezza dell'Acqua del sistema di fornitura idropotabile (PSA)** è il modello, introdotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con le Linee Guida del 2004 - basato sulla valutazione e gestione del rischio associato a ciascuna fase che compone la filiera idrica, dalla captazione fino all'utente per garantire la protezione delle risorse idriche e l'assenza di potenziali pericoli per la salute umana nell'acqua destinata al consumo umano - attraverso il quale - a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023 - è definita l'analisi di rischio dei sistemi di fornitura idropotabile, effettuata in conformità all'articolo 6 e all'articolo 8 del citato decreto.¹⁰

1.2 Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) *ratione temporis* vigente.¹¹

Articolo 2

Disposizioni generali

- 2.1 La regolazione della qualità tecnica di cui al presente Allegato si applica dal 1° gennaio 2018 e si fonda su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
- a) *standard* specifici (descritti al Titolo 2), che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) *standard* generali (definiti ai Titoli 2-bis, 3, 4 e 5), ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità secondo quanto stabilito al successivo Titolo 7;¹²
 - c) prerequisiti (individuati nel Titolo 6), che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli *standard* generali.
- 2.2 Per ciascuno dei macro-indicatori di cui al comma 2.1, lett. b), gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate.

¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 2.3 Il fabbisogno di investimenti relativo alle misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2.2 è ricompreso nel programma degli interventi (PdI), aggiornato dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, procedendo a:
- a) effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili - riferiti, in prima applicazione, all'anno 2016 e successivamente annualmente -, anche esplicitando le criticità rinvenibili sul territorio e riconducibili a uno o più dei prerequisiti di cui al precedente comma 2.1;
 - b) individuare - per ogni gestore - il valore assunto da ciascuno dei macro-indicatori, identificando: *i)* in prima applicazione, per l'anno 2018 e, successivamente, per l'anno *a*, la classe di partenza utilizzando i dati di cui alla precedente lett. *a)*; *ii)* a partire dall'anno 2019 e successivamente annualmente, la classe in cui si prevede che possa ricadere ciascuna gestione;
 - c) identificare - per ogni gestore, e con riferimento a ciascun macro-indicatore - l'obiettivo da conseguire secondo lo standard definito in corrispondenza delle pertinenti classi individuate, secondo quanto indicato alla precedente lett. b);
 - d) esplicitare i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lett. c);
 - e) con riferimento a ciascuno degli interventi di cui alla precedente lett. d), quantificare gli investimenti e la tempistica di realizzazione (cronoprogramma degli interventi), con esplicitazione dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento, nonché indicare gli eventuali connessi costi operativi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal metodo tariffario *pro tempore* vigente.¹³
- 2.4 I gestori, sulla base di quanto disposto al successivo Titolo 8, sono tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione degli indicatori di cui comma 2.1, e rendono tempestivamente disponibili le informazioni all'Ente di governo dell'ambito, che le integra o le modifica secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua.

¹³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 2.5 Le *performance* di qualità tecnica sono valutate, in relazione a ciascun anno *a*, per ogni gestore che opera nell'ATO, come definito all'Articolo 1.
- 2.6 L'Autorità, anche in esito all'analisi dei dati di qualità tecnica trasmessi, valuta la possibilità di utilizzare alcuni tra gli indicatori definiti nel presente provvedimento al fine di confrontare le *performance* dei diversi soggetti gestori, attivando e aggiornando meccanismi reputazionali di *sunshine regulation*.¹⁴

¹⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 2 STANDARD SPECIFICI

Articolo 3

Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto

- 3.1 Al fine di definire gli *standard* specifici relativi alla qualità tecnica del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente RQTI si fa riferimento ai seguenti indicatori:
- indicatore S1: “Durata massima della singola sospensione programmata”, come definita al successivo comma 3.2;
 - indicatore S2: “Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile”, come definito al successivo comma 3.3;
 - indicatore S3: “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura”, come definito al successivo comma 3.4.
- 3.2 La durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.
- 3.3 Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato. Sono da considerarsi tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza del servizio idropotabile, ivi incluse quelle legate all’emissione di ordinanze di non potabilità dell’acqua.¹⁵
- 3.4 Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

¹⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

3.5 Gli standard specifici di qualità tecnica del SII sono definiti nella Tavola 1 che segue.

Tavola 1 - Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto

ID	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

Articolo 4

Modalità di determinazione degli standard specifici

- 4.1 Ai fini della verifica del rispetto degli *standard* S1, S2, S3, ciascun gestore individua puntualmente le utenze interessate da ciascuna singola interruzione del servizio, tenendone evidenza documentabile in apposito registro, secondo le modalità definite al Titolo 8 del presente Allegato.
- 4.2 Qualora l'individuazione delle utenze finali interessate da interruzione del servizio sia soggetta a stima, tale stima considera la totalità delle utenze della zona interessata dall'interruzione, determinata *ex ante* o, qualora non fosse possibile, successivamente all'interruzione medesima, nei termini e nelle modalità previste all'Articolo 33 con riferimento al registro delle interruzioni, anche sulla base di modellazione idraulica e/o di sistemi informativi territoriali.

Articolo 5

Indennizzi automatici

- 5.1 Nel presente articolo sono definite le modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici per mancato rispetto di *standard* specifici di qualità tecnica; per quanto non espressamente disposto nei successivi commi si applicano le disposizioni di cui al Titolo X dell'Allegato A alla delibera 655/2015/R/IDR (RQSII).

- 5.2 In caso di mancato rispetto degli *standard* specifici di cui all'Articolo 3, il gestore corrisponde all'utente finale un indennizzo automatico pari a trenta (30) Euro, incrementabile del doppio o del triplo, proporzionalmente al ritardo dallo *standard*. In relazione all'indicatore "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3), si ha un ritardo semplice se $24 \leq S3 < 48$ ore, un ritardo doppio se $16 \leq S3 < 24$ ore, un ritardo triplo se $S3 < 16$ ore.¹⁶
- 5.3 Nel caso di utenza condominiale, l'indennizzo automatico di cui al comma precedente è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso.
- 5.4 Il gestore è tenuto a riconoscere all'utente finale l'indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di *standard* specifico ai sensi del presente Titolo, secondo le medesime modalità previste dall'articolo 74 del RQSII, ad eccezione della causale indicata in bolletta, che deve riportare "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità tecnica definiti da ARERA".¹⁷
- 5.5 Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora all'utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell'anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo *standard*, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell'articolo 73 del RQSII.
- 5.6 Laddove l'onere generato dal valore complessivo dell'indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all'origine del mancato raggiungimento dello *standard* specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell'erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all'Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dal comma 5.2, lett. b) della deliberazione 917/2017/R/IDR. L'istanza in oggetto dovrà presentare requisiti di coerenza rispetto a quanto previsto dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR.

¹⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 5.7 L'istanza di cui al precedente comma deve contenere adeguata documentazione da parte dell'EGA competente relativa alle cause del disservizio ed una valutazione sulle proporzioni effettive e sull'impatto dell'indennizzo generato, e deve essere corredata da un piano di interventi specifici, anche di tipo gestionale ed eventualmente su base pluriennale, miranti alla risoluzione o minimizzazione delle criticità indicate.¹⁸

¹⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 2-bis
STANDARD GENERALI PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ
LEGATE AL CLIMATE CHANGE¹⁹

Articolo 5-bis *Macro-indicatore M0 – Resilienza idrica*

5-bis.1 Il macro-indicatore M0, relativo alla capacità di resilienza del sistema degli approvvigionamenti, è volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito.

5-bis.2 L'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, al fine di definire la classe di appartenenza e l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per il macro-indicatore M0, determina i seguenti indicatori in relazione a ciascun anno *a*:

- a) M0a - Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato, definito al successivo Articolo 5-ter;
- b) M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato, definito al successivo Articolo 5-quater.

5-bis.3 Il macro-indicatore M0 si applica ai gestori che forniscono almeno il servizio di acquedotto; i gestori grossisti di acquedotto sono valutati congiuntamente ai gestori della distribuzione da loro serviti.

5-bis.4 Gli obiettivi annui associati al detto macro-indicatore sono espressi in termini di incremento della disponibilità idrica del gestore, che, nelle more di ulteriori affinamenti, è definita come:

$$DISP = (\text{concessioni di derivazione SII} + \text{quote di concessioni di terzi} + \text{riuso} + |\text{interconnessioni}|)$$

dove:

- *DISP* rappresenta la grandezza “disponibilità idrica”;
- le “concessioni di derivazione SII”, sono le concessioni in capo ai gestori del servizio idrico integrato per qualunque modalità di captazione (da falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione); la variazione dei volumi in concessione può derivare da reali variazioni della risorsa (es. nuovi invasi, realizzazione di infrastrutture che permettano di utilizzare risorse precedentemente non disponibili per il SII, realizzazione di impianti di dissalazione), o dal riordino delle concessioni su fonti già

¹⁹ Titolo aggiunto con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

utilizzate, in un’ottica di aumento della sicurezza degli approvvigionamenti, ed esclude pertanto le eventuali modifiche puramente amministrative;

- le eventuali “*quote di concessioni di terzi*” intercettano quei volumi di risorsa che vengono acquisiti dal gestore in forza di un rapporto di partecipazione agli investimenti di un soggetto terzo titolare della concessione;
- con il termine “*riuso*” si intende valorizzare positivamente l’aumento della disponibilità idrica complessiva del territorio derivante dal riutilizzo delle acque reflue depurate o dalla realizzazione di reti duali; tali nuove disponibilità idriche, infatti, pur soddisfacendo utilizzi diversi dal potabile, liberano risorse per l’uso prioritario;
- il termine “*|interconnessioni|*” indica il valore assoluto dei volumi scambiati tra gestioni (ceduti o acquistati) per il tramite di interconnessioni.

5-bis.5 Le classi di appartenenza per il macro-indicatore M0, definite in funzione dei valori assunti dai due indicatori M0a ed M0b, sono riportate nella Tavola 1.bis. Gli obiettivi sono espressi in termini di aumento della disponibilità idrica, come definita al precedente paragrafo 5-bis.4.

Tavola 1.bis - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M0²⁰

N.	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M0	Resilienza idrica [%]	RES	A	$M0a < 0,4$ $M0b \leq 0,7$	mantenimento
			B	$0,4 \leq M0a < 0,5^*$ $M0b \leq 1$	+0,2% annuo della disponibilità idrica (<i>DISP</i>)
			C	$0,5 \leq M0a < 0,7$ $M0b \leq 1$	+0,5% annuo della disponibilità idrica (<i>DISP</i>)
			D	$0,7 \leq M0a < 0,95$ $M0b \leq 1$	+0,7% annuo della disponibilità idrica (<i>DISP</i>)
			E	$M0a \geq 0,95$	+1% annuo della disponibilità idrica (<i>DISP</i>)

* Nella fase transitoria, nel caso in cui il valore di M0a risulti inferiore a 0,4 e quello di M0b sia superiore a 0,7 e minore o uguale a 1, la gestione viene collocata in classe A.

²⁰ Tavola così modificata dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

5-bis.6 Ad integrazione del macro-indicatore M0, al fine di valutare complessivamente il grado di resilienza del sistema idrico, si considerano i seguenti indicatori:²¹

1. prioritario nella costruzione delle graduatorie:

- a) “Impatto della ricarica rispetto ai consumi del territorio”, come di seguito definito per ogni area territoriale di riferimento individuata per l’indicatore M0b:

$$G0.0a^a = \frac{\sum_{(a-3)}^a WEI +}{4}$$

dove:

- WEI+ è l’indicatore Water Exploitation Index Plus, introdotto dalla Commissione Europea nel contesto del reporting previsto ai fini dell’implementazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;
- i valori da utilizzare sono riferiti all’intero anno a o, in mancanza, all’ultima annualità disponibile;

- b) “Trend temporale della ricarica”, come di seguito definito per ogni area territoriale di riferimento definita per l’indicatore M0b:

$$G0.0b^a = \frac{\sum_{(a-3)}^a (InternalFlow)}{\sum_{(a-7)}^{(a-4)} (InternalFlow)}$$

dove:

- *InternalFlow* è pari al valore della omonima componente messa a disposizione dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) attraverso il Modello BIGBANG per il bilancio idrologico a scala nazionale, e determinato quale differenza fra l’Afflusso Totale e l’Evapotraspirazione Effettiva;
- i valori da utilizzare sono riferiti all’intero anno a o, in mancanza, all’ultima annualità disponibile;

2. in subordine:

- a) “Disponibilità di picco”, come di seguito definito per ogni gestore all’interno di ciascun ATO e in relazione all’anno a :

$$G0.1^a = \frac{W_{\max}^a}{\sum W_{gg}^a} \quad [\%]$$

dove:

²¹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

- W_{\max}^a rappresenta il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg), indipendentemente dal fatto che sia o meno interamente utilizzabile a causa delle caratteristiche delle infrastrutture di rete;
- W_{gg}^a rappresenta il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg), come rilevato dal sistema di telecontrollo;
- nel caso in cui l'indicatore $G1.2_{proc}^a$, definito al comma 6.5, assuma valore inferiore a 70%, il valore dell'indicatore $G0.1^a$ è posto pari a 1.

b) “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento”, come di seguito definito per ogni gestore all'interno di ciascun ATO e in relazione all'anno a :

$$G0.2^a = \frac{W_{\max_prod}^a}{\sum W_{IN}^a} \quad [\%]$$

dove:

1. $W_{\max_prod}^a$ rappresenta il volume prodotto dalla fonte di approvvigionamento più produttiva dell'anno a (mc);
2. $\sum W_{IN}^a$ rappresenta la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto.

5-bis.7 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G0.0a^a$, $G0.0b^a$, $G0.1^a$ e $G0.2^a$ definiti al precedente comma 5-bis.6, sono classificati nella categoria tariffaria “RES”.²²

5-bis.8 Per il successivo anno ($a + 1$), l'obiettivo dell'indicatore M0 è esplicitato come segue:

$$DISP^{a+1} \geq DISP^a \cdot (1 + \sigma_{DISP}^{a+1})$$

dove:

- σ_{DISP}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno ($a + 1$), identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 1.bis.

²² Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

5-bis.9 In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macro-indicatore M0 non sono - nella fase iniziale di introduzione del medesimo macro-indicatore - rilevate o stimate con criteri omogenei, si rinvia per tale macro-indicatore l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) – di cui al successivo Titolo 7 – al biennio di valutazione 2028-2029, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo 8.²³

Articolo 5-ter *M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato*

5-ter.1 La resilienza idrica per l'uso potabile (indicatore M0a) è definita a livello di gestione – ovvero dell'ambito o sub-ambito territoriale in cui opera un unico gestore – ed è calcolata come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima.

5-ter.2 Per ciascun anno *a*, l'indicatore M0a è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M0a = \frac{\sum_{mc}(\text{consumi SII, incluse perdite di rete}) - \sum_{mc}(\text{volumi esportati})}{\sum_{mc}(\text{falda} + \text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) + \sum_{mc}(\text{volumi importati})}$$

dove:

- la sommatoria dei consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, è rappresentata dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto ($\sum W_{IN}$, che include anche i volumi esportati);
- la somma delle disponibilità idriche (da falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione e riuso) è rappresentata – nelle more della compiuta definizione dell'indicatore M0b – dalla somma dei volumi indicati nelle concessioni di derivazione (fatti salvi i casi in cui, per una specifica fonte idrica, i volumi effettivamente disponibili si siano rivelati, negli ultimi 5 anni, stabilmente inferiori, nel qual caso andrebbero riportati, per quella specifica fonte, i volumi medi disponibili nel periodo indicato), dalla capacità autorizzata di dissalazione e dai volumi destinati al riutilizzo;
- $\sum_{mc}(\text{volumi esportati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi di acqua ceduta all'ingrosso;
- $\sum_{mc}(\text{volumi importati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi idrici acquistati da altri gestori.

²³ Comma così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

5-ter.3 Nei casi di strutturale carenza amministrativa delle concessioni in essere, è fatta salva la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito di proporre istanza per la considerazione di prelievi non ancora formalmente assentiti ma in uso stabile e per i quali il gestore paga il canone di derivazione, nelle more del riordino degli atti richiesti.

Articolo 5-quater M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato

5-quater.1 La resilienza idrica a livello sovraordinato (indicatore M0b) è calcolata come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato, in ogni caso non inferiore all'estensione dell'ambito o sub-ambito territoriale ottimale.²⁴

5-quater.2 Per ciascun anno *a*, l'indicatore M0b, in ciascun territorio considerato, è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M0b = \frac{\sum_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \sum_{mc}(\text{volumi esportati})}{\sum_{mc}(\text{falda} + \text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) + \sum_{mc}(\text{volumi importati})}$$

dove:

- i consumi di acqua potabile includono sia i consumi del servizio idrico integrato, sia le perdite di rete e le eventuali esportazioni al di fuori del territorio considerato, e sono rappresentati dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto ($\sum W_{IN}$);
- i consumi irrigui includono i volumi dedicati alle attività agricole, captati per tale uso o trasportati in canali destinati al medesimo;
- i consumi industriali includono i volumi forniti nell'ambito delle attività industriali;
- gli altri consumi ricomprendono i volumi diversi dai precedenti, interessati da concessioni di derivazione, nonché i consumi domestici prelevati da pozzi non soggetti a concessione;
- la somma delle disponibilità idriche al denominatore è rappresentata dai volumi idrici effettivamente disponibili sul territorio, anche in ottica evolutiva sulla base delle previsioni legate al *Climate Change*;
- $\sum_{mc}(\text{volumi esportati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi di acqua ceduta all'ingrosso al di fuori del territorio considerato;

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

- $\sum_{mc}(\text{volumi importati})$ rappresenta la sommatoria dei volumi idrici acquistati da gestori posti al di fuori del territorio considerato.²⁵

5-quater.3 Con successivo provvedimento l'Autorità intende ulteriormente promuovere la collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder* al fine di procedere, nel corso del 2024, alla determinazione puntuale dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alle modalità di misurazione di dettaglio dei volumi attinenti agli usi diversi dal potabile. Nell'ambito di tale attività si pongono le seguenti tempistiche:

- avviare una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a partire dal 1° gennaio 2025;
- applicare il meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028, secondo le disposizioni che verranno definite in successivi provvedimenti.²⁶

5-quater.4 Nelle more della definizione di dettaglio di cui al precedente comma 5-quater.3, a partire dal 1° gennaio 2024 si richiede a ciascun EGA di identificare un valore stimato di M0b, da determinarsi tramite l'interlocuzione con la propria Autorità di Distretto, oltre che utilizzando le informazioni di ciascun gestore relative alle condizioni generali in cui si trova a operare.

5-quater.5 A partire dal 1° gennaio 2025:

- a) ciascun Ente di governo dell'ambito è tenuto a richiedere all'Autorità di Bacino Distrettuale competente nel proprio territorio la definizione della dimensione territoriale di riferimento per la determinazione di M0b, tenendo conto anche delle dimensioni dello schema acquedottistico afferente. L'eventuale scelta di una dimensione di riferimento inferiore a quella regionale deve essere motivata, da parte dell'EGA competente, sulla base di un apposito studio/analisi dei criteri idrogeologici applicati dall'Autorità di Bacino Distrettuale competente. Nelle more di tale definizione, la dimensione territoriale è provvisoriamente fatta coincidere con i confini della Regione di appartenenza di ciascuna gestione; per le Regioni con territori ricadenti in più di un Bacino Distrettuale, laddove per una porzione di territorio non fosse ancora stato indicato il perimetro da parte dell'Autorità competente, l'Ente di governo dell'ambito coinvolto dovrà calcolare M0b facendo riferimento al territorio regionale non collocato, seguendo criteri prudenziali;
- b) per la valorizzazione dei consumi non rientranti nel servizio idrico integrato, laddove non fossero disponibili dati interamente provenienti da fonti

²⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

²⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

misurate, possono essere utilizzate stime - quantificandone l'incidenza - derivanti dall'applicazione di metodologie sufficientemente robuste, rese disponibili da Enti istituzionalmente preposti; si specifica che sono utilizzabili:

1. per gli usi irrigui, i dati contenuti nel “Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura” (SIGRIAN) ovvero quelli contenuti nel catasto delle utenze idriche in capo alle Regioni e/o alle Province, alimentati dalle denunce annuali delle acque derivate. Per le annualità in cui sia stata dichiarata una crisi idrica, è ammissibile una valorizzazione basata sulla media dei prelievi delle 3 annualità più recenti in cui non si sono verificate crisi idriche, in luogo del valore puntuale riferito a tale annualità;
 2. per gli usi industriali, i dati risultanti dalle denunce annuali delle acque derivate o, laddove questi appaiano parziali, i dati derivanti da metodologie di stima effettuate da Enti istituzionalmente preposti. Per le annualità in cui sia stata dichiarata una crisi idrica, è ammissibile una valorizzazione basata sulla media dei prelievi delle 3 annualità più recenti in cui non si sono verificate crisi idriche, in luogo del valore puntuale riferito a tale annualità;
 3. per gli “altri consumi”, i dati risultanti dalle denunce annuali delle acque prelevate o derivanti da metodologie di stima sufficientemente robuste. In questa categoria rientrano i seguenti usi, laddove non già ricompresi nel servizio idrico integrato o tra gli usi irrigui o industriali:
 - autoapprovvigionamento potabile, di norma localizzato in aree non servite dalla rete acquedottistica del servizio idrico integrato (quali: pozzi privati per uso domestico o consorzi);
 - uso igienico ed usi assimilati (quali: servizi igienici, antincendio, autolavaggio, lavaggio strade, innaffiamento di aree destinate al verde o aree sportive);
 - uso piscicolo, finalizzato all'allevamento ittico, laddove gli scarichi siano soggetti a trattamento (in loco o presso un depuratore) prima di essere scaricati in corpo idrico;
 - uso zootecnico, finalizzato all'allevamento di bestiame nell'ambito di aziende agricole o zootecniche;
 - uso nell'ambito di acquapark o stabilimenti termali e simili, i cui scarichi siano soggetti a trattamento (in loco o presso un depuratore) prima di essere scaricati in corpo idrico;
 - acque minerali destinate all'imbottigliamento;
- c) per i volumi esportati e importati non sono ammesse metodologie di stima;
- d) per la valorizzazione dei volumi di disponibilità idrica occorre fare riferimento alle risorse provenienti da tutte le fonti di approvvigionamento presenti sul territorio, nella medesima unità di tempo, avendo cura di

destrarre i volumi di deflusso ecologico e di evitare doppi conteggi della risorsa. In particolare, con riferimento alle diverse fonti idriche, vanno valorizzati i volumi provenienti da:

1. riuso delle acque reflue depurate, prendendo come riferimento i volumi effettivamente destinati al riutilizzo, secondo la definizione riportata al comma 37.3, secondo punto elenco, dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR (MTI-4) per la grandezza $W_{DEP,r2}$;
2. processi di dissalazione, prendendo come riferimento il valore minimo tra la capacità autorizzata e la capacità di trattamento massima degli impianti;
3. corpi idrici superficiali, quali fiumi, torrenti, canali, come ricavabili da misurazione effettiva, ovvero utilizzando i dati derivabili dal monitoraggio dei livelli e da misure di portata, con l'ausilio di modelli idraulici per la determinazione delle scale di deflusso, al netto del deflusso ecologico;
4. invasi, come ricavabili da misurazioni effettive effettuate dagli Enti preposti, detraendo opportunamente la quantità necessaria a mantenere gli equilibri eco-sistemici del bacino considerato;
5. falda, come ricavabili da misurazioni effettive, laddove disponibili e per le quali vengano fornite adeguate informazioni in grado di attestare la bontà delle metodologie adottate; nelle more di una completa ricostruzione tridimensionale dei volumi di falda, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sottosuolo, è fatta esplicita richiesta agli EGA di utilizzare la seguente metodologia di calcolo euristico delle disponibilità, escludendo la possibilità di utilizzare stime che valutino la sola variazione della ricarica annuale delle disponibilità idriche nel calcolo di M0b:

Tavola 1.ter - Modalità di stima per la determinazione della disponibilità di acque di falda

Condizione di criticità	Stima da applicare
Bassa: nel territorio considerato non si sono verificati problemi di scarsità idrica, con emanazione dello stato di emergenza*, negli ultimi 7 anni	$\cdot \Sigma_{mc}(falda) = \text{Max}\{0; [3 * \Sigma_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \Sigma_{mc}(\text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) - \Sigma_{mc}(\text{volumi importati})]\}$
Media: il territorio considerato non ricade nelle altre categorie indicate	$\cdot \Sigma_{mc}(falda) = \text{Max}\{0; [1,3 * \Sigma_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \Sigma_{mc}(\text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) - \Sigma_{mc}(\text{volumi importati})]\}$
Alta: nel territorio considerato si sono verificati problemi di scarsità idrica, con emanazione dello stato di emergenza*, per almeno 2 annualità negli ultimi 3 anni	$\cdot \Sigma_{mc}(falda) = \text{Max}\{0; [0,9 * \Sigma_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \Sigma_{mc}(\text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) - \Sigma_{mc}(\text{volumi importati})]\}$

* da parte del Consiglio dei Ministri

e) le grandezze alla base del calcolo dell'indicatore M0b vanno rilevate annualmente ma, con riferimento alle disponibilità da invasi, da corpi idrici superficiali e da falda – fortemente mutevoli nel corso dell'anno -, laddove non utilizzata la metodologia di cui alla precedente Tavola 1.ter, la rilevazione dei volumi deve essere effettuata nell'arco temporale che va dal 1° giugno al 30 settembre; per queste tipologie di approvvigionamento la disponibilità annuale va determinata prendendo come riferimento la media mobile degli ultimi 5 anni, rilevata nel detto arco temporale, riproporzionata all'anno di riferimento.²⁷

5-quater.6 I dati alla base del calcolo degli indicatori M0a e M0b sono resi disponibili dall'Ente di governo dell'ambito nelle specifiche rilevazioni avviate dall'Autorità; laddove il medesimo Ente ritenga che i dati reperiti siano eccessivamente carenti o comunque non rispondenti agli obiettivi che deve darsi il territorio, è fatta salva la facoltà di proporre istanza ai sensi del successivo comma 24.2, atteso che si verifichino le condizioni di non adeguatezza al prerequisite descritto all'Articolo 23.²⁸

²⁷ Comma aggiunto con la deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR. e successivamente modificato con la deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

²⁸ Comma aggiunto con la deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

TITOLO 3
STANDARD GENERALI DI ACQUEDOTTO

Articolo 6

Macro-indicatore M1 – Perdite idriche

- 6.1 L’Ente di governo dell’ambito, per ciascun gestore in relazione all’anno *a*, al fine di definire la classe di appartenenza e l’obiettivo di miglioramento/mantenimento per il macro-indicatore M1 relativo alla conservazione della risorsa idrica nel servizio di acquedotto, determina i seguenti indicatori:
- a) M1a - perdite idriche lineari, definite al successivo Articolo 7;
 - b) M1b - perdite idriche percentuali, definite al successivo Articolo 8.
- 6.2 Il macro-indicatore M1 si applica a tutti i gestori del servizio di acquedotto, compresi i gestori grossisti per le sole fasi del servizio da essi gestite.
- 6.3 Le classi di appartenenza per il macro-indicatore M1, definite in funzione dei valori assunti dai due indicatori M1a ed M1b, sono riportate nelle seguenti Tavola 2 e Tavola 2.bis.²⁹

Tavola 2 - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M1 fino all’anno di valutazione 2023

		M1a - perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a <12	12 ≤ M1a <20	20 ≤ M1a <35	35 ≤ M1a <55	M1a ≥55
Perdite idriche percentuali	M1b <25%	A				
	25% ≤ M1b <35%		B			
	35% ≤ M1b <45%			C		
	45% ≤ M1b <55%				D	
	M1b ≥55%					E

²⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR e dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Tavola 2.bis - Classi di appartenenza per il macro-indicatore M1 a partire dall'anno di valutazione 2024³⁰

		M1a - perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a <12	12 ≤ M1a <20	20 ≤ M1a <35	35 ≤ M1a <55	M1a ≥55
Perdite idriche percentuali	M1b <20%	A	B	C	D	E
	20% ≤ M1b <35%					
	35% ≤ M1b <45%					
	45% ≤ M1b <55%					
	M1b ≥55%					

6.4 Gli obiettivi di miglioramento stabiliti per il macro-indicatore M1, per ciascuna classe di appartenenza, sono indicati nella Tavola 3.

Tavola 3 - Macro-indicatore sulle perdite idriche

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Obiettivi
M1	M1a - Perdite idriche lineari [mc/km/gg]	RES	A	Mantenimento
			B	-2% di M1a annuo
	C		-4% di M1a annuo	
	D		-5% di M1a annuo	
	M1b - Perdite idriche percentuali [%]		E	-6% di M1a annuo

6.5 Al fine di determinare il relativo posizionamento dei gestori all'interno di tutte le classi e, in particolare, nell'ambito della classe A, a ciascun valore assunto dall'indicatore M1a vengono associati i seguenti indicatori:

1. indicatori prestazionali, da utilizzare per la valutazione di affidabilità dei valori del macro-indicatore MI:

a) $G1.1_{ut}^a = \frac{WU_{val}^a}{WU_{tot}^a}$, dove:

- WU_{val}^a è la somma dei volumi consumati dagli utenti finali (esclusi utenti indiretti) per i quali esiste un numero di letture validate (ottenute con lettura fisica, telematica o autolettura), nell'anno a , almeno pari a:
 - 2 letture per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc;

³⁰ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 3 letture per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc;
 - WU_{tot}^a è la somma dei volumi consumati da ciascuna utenza finale (volumi di utenza);
- b) $G1.1_{proc}^a = \frac{WP_{val}^a}{WP_{tot}^a}$, dove:
- WP_{val}^a è la somma dei volumi di processo transitati nei punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori) per i quali sono disponibili almeno 12 misure validate (incluse quelle rilevate con sistemi di rilevazione automatici) nell'anno a , ognuno preso in valore assoluto;
 - WP_{tot}^a è la somma dei volumi di processo (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori), ognuno preso in valore assoluto;
2. indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative, da utilizzare a fini di monitoraggio:
- a) $G1.2_{ut}^a = \frac{WU_{sm_tel}^a}{WU_{tot}^a}$, dove:
- $WU_{sm_tel}^a$ è la somma dei volumi consumati dagli utenti finali (esclusi utenti indiretti) per i quali la misura è stata rilevata con modalità di telelettura da remoto (*smart*, escludendo le modalità *semi-smart*) ai sensi del comma 1.1 del TIMSII, nell'anno a ;
 - WU_{tot}^a è la somma dei volumi consumati da ciascuna utenza finale (volumi di utenza);
- b) $G1.2_{proc}^a = \frac{WP_{sm_tel}^a}{WP_{tot}^a}$, dove:
- $WP_{sm_tel}^a$ è la somma dei volumi di processo transitati nei punti dell'infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori) per i quali la misura è stata rilevata con modalità di telelettura da remoto (*smart*, escludendo le modalità *semi-smart*) ai sensi del comma 1.1 del TIMSII, nell'anno a , ognuno preso in valore assoluto;
 - WP_{tot}^a è la somma dei volumi di processo (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori), ognuno preso in valore assoluto.³¹

³¹ Comma così modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR.

6.6 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$ definiti al precedente comma 6.5, sono classificati nella categoria tariffaria "RES", mentre gli indicatori $G1.2_{ut}^a$ e $G1.2_{proc}^a$, definiti al medesimo comma, sono classificati nella categoria tariffaria "ALTRO".³²

6.6bis A partire dall'anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M1 i gestori per i quali non risultano conseguite le seguenti soglie minime per gli indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$:

- a) 60% per l'indicatore $G1.1_{ut}^a$;
- b) 70% per l'indicatore $G1.1_{proc}^a$.³³

6.7 Per il successivo anno ($a + 1$), l'obiettivo dell'indicatore M1 è esplicitato come segue:

$$\overline{M1a}^{a+1} \leq M1a^a \cdot (1 - \sigma_{M1}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M1}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno ($a + 1$), identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 3.

6.8 A partire dall'anno 2026, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione – come definita al successivo comma 7.2 - inferiore a 100 km, l'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M1 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.³⁴

Articolo 7

M1a - Perdite idriche lineari

7.1 Le perdite idriche lineari (indicatore M1a) sono definite come rapporto tra volume delle perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell'anno considerato, includendo anche la lunghezza degli allacci³⁵.

³² Comma così modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR.

³³ Comma aggiunto con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

³⁴ Comma aggiunto con la deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

³⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

7.2 Per ciascun anno a , l'indicatore $M1a$ relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M1a^a = \frac{WL_{TOT}^a}{365 \times (Lp^a + 0,22 * Ld^a)} \quad [mc/km/gg] \quad \text{dove:}$$

- $WL_{TOT}^a = \sum W_{IN}^a - \sum W_{OUT}^a$ rappresenta il volume perso complessivamente nell'anno a nelle fasi del servizio di acquedotto gestite, definito come differenza tra la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto (dall'ambiente o importata da altri sistemi) e la somma dei volumi in uscita dal medesimo sistema (consumi autorizzati, fatturati o non fatturati, ed esportazioni verso altri sistemi); tra i volumi in uscita è possibile contabilizzare anche le perdite di trattamento, a condizione che sia misurato (e non stimato) il flusso in ingresso e in uscita dagli impianti di potabilizzazione; si specifica che il volume perso comprende le c.d. perdite apparenti (mc);
- Lp^a è lo sviluppo lineare totale delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a (km);
- Ld^a è lo sviluppo lineare totale delle condotte di distribuzione, escluse le derivazioni d'utenza (o condotte di allaccio), gestite alla data del 31 dicembre dell'anno a (km);
- si specifica che, laddove la valorizzazione del "Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato" ecceda lo 0,5% del "Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata)", verranno considerate solo le stime riferite a categorie di volumi non comprimibili oltre un certo limite, quali i consumi da fontanelle pubbliche o i lavaggi delle condotte e dei serbatoi dopo interventi di ripristino, nonché corredate da una metodologia di stima tecnicamente robusta.³⁶

7.3 È fatta salva la possibilità per l'Ente di governo dell'ambito, in accordo con il gestore interessato, di presentare apposita istanza all'Autorità con la quale richiedere di quantificare il valore dell'indicatore $M1a^a$ tenendo conto di lunghezze di allaccio diverse da quelle risultanti dall'applicazione della formula parametrica di cui al precedente comma 7.2 – considerando pertanto il valore rilevato in luogo del valore parametrico ($0,22 * Ld^a$) - con la precisazione che la menzionata istanza:

- può essere presentata con riferimento alle sole tratte di reti di allaccio dotate di georeferenziazione completa, ovvero per le quali siano note (e non stimate) ed archiviate, in formato digitale, tutte le coordinate di posa nonché le caratteristiche tecniche (diametri, tipologia materiale, altre informazioni

³⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

- utili); in altri termini, si richiede che l'informazione georeferenziata sia relativa a tutta la lunghezza dell'allaccio, e non a singoli punti dello stesso;
- deve essere corredata da una dichiarazione dell'Ente di governo dell'ambito che attesti la presa visione delle mappe geolocalizzate in sede di realizzazione o del rilievo topografico successivo per tutte le tratte delle reti di allaccio per cui è richiesto l'inserimento della lunghezza nella formula dell'indicatore M1a.³⁷

Articolo 8

M1b - Perdite idriche percentuali

- 8.1 Le perdite idriche percentuali (indicatore M1b) sono definite come rapporto tra volume delle perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto nell'anno considerato.
- 8.2 Per ciascun anno a , l'indicatore M1b relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M1b^a = \frac{WL_{TOT}^a}{\sum W_{IN}^a} [\%]$$

dove:

- WL_{TOT}^a rappresenta il volume perso complessivamente nell'anno a nelle fasi del servizio di acquedotto gestite, come precedentemente definito al comma 7.2 (mc);
- $\sum W_{IN}^a$ rappresenta la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto (dall'ambiente o importata da altri sistemi) nell'anno a (mc).

Articolo 9

Macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio

- 9.1 Il macro-indicatore M2 relativo alle interruzioni del servizio, afferente alla continuità del servizio di acquedotto, è definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, verificatesi in ciascun anno a , moltiplicate per il numero di utenti finali serviti soggetti alla interruzione stessa, e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal gestore.

³⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

- 9.2 Il macro-indicatore M2 si applica a tutti i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato e ai soggetti che gestiscono separatamente l'attività di distribuzione.
- 9.3 L'Ente di governo dell'ambito, per ciascun gestore operante nel proprio ATO e in relazione all'anno *a*, al fine di individuare la classe di appartenenza e il correlato obiettivo di miglioramento/mantenimento, determina il macro-indicatore M2.
- 9.4 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M2 sono riportati nelle successive Tavola 4 e Tavola 4.bis.³⁸

Tavola 4 – Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	ALTRO	A	$M2 < 6$	mantenimento
			B	$6 \leq M2 < 12$	-2% M2 annuo
			C	$12 \leq M2$	-5% M2 annuo

Tavola 4.bis – Macro-indicatore sulle interruzioni del servizio a partire dall'anno di valutazione 2024³⁹

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	ALTRO	A	$M2 < 0,75$	mantenimento
			B	$0,75 \leq M2 < 3,00$	-2% M2 annuo
			C	$3,00 \leq M2 < 10,00$	-4% M2 annuo
			D	$10,00 \leq M2 < 30,00$	-6% M2 annuo
			E	$M2 \geq 30,00$	-8% M2 annuo

³⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

³⁹ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

9.5 Per ciascun anno a , il macro-indicatore M2 relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M2^a = \frac{\sum_I U_I^a \cdot t_I^a}{U_{tot,ACQ}^a} \text{ [ore]}$$

dove:

- t_I^a rappresenta la durata della I -esima interruzione del servizio avvenuta nell'anno a , espressa in ore; non sono conteggiate le interruzioni del servizio di durata inferiore ad 1 ora (ore); per ora di inizio dell'interruzione si intende l'ora in cui si è venuti a conoscenza dell'interruzione (chiamata di pronto intervento, inizio della manovra o altro, laddove applicabile) e per ora di fine dell'interruzione si intende il momento di ripristino del servizio;
- U_I^a rappresenta il numero di utenti finali soggetti alla I -esima interruzione del servizio avvenuta nell'anno a ; nel caso di utenze condominiali deve essere conteggiato il numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati; sono escluse le somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio situati su suolo pubblico (n.);
- $U_{tot,ACQ}^a$ rappresenta il numero complessivo di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto, riferito alla data del 31 dicembre dell'anno a ; nel caso di utenze condominiali deve essere conteggiato il numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati; sono escluse le somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio situati su suolo pubblico (n.).⁴⁰

9.6 Laddove necessario, per determinare la numerosità degli utenti finali interessati da ogni singola interruzione, potranno essere accettate stime in eccesso dell'area interessata dall'interruzione - determinate *ex ante* o, se necessario, successivamente all'interruzione -, anche facendo ricorso a modellazione idraulica e/o sistemi informativi territoriali, ferma restando la necessità di conteggiare le utenze effettive dell'area, incluse le utenze indirette in caso di utenza condominiale.⁴¹

⁴⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁴¹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

9.7 In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macro-indicatore M2 generalmente non sono ad oggi rilevate o stimate, si rinvia l'applicazione dei meccanismi di incentivazione premi/penalità di cui al Titolo 7 per questo indicatore all'anno 2020, fermo restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo 8.

9.8 Ad integrazione del macro-indicatore M2, si considerano i seguenti indicatori, come di seguito definiti per ogni gestore all'interno di ciascun ATO e in relazione all'anno a :

a) fino all'anno di valutazione 2023, e al fine di valutare complessivamente il grado di sicurezza del sistema di approvvigionamento, l'indicatore "Disponibilità di risorse idriche":

$$G2.1^a = \frac{W_{\max}^a}{\sum W_{gg}^a} \quad [\%]$$

dove:

3. W_{\max}^a rappresenta il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg);

4. $\sum W_{gg}^a$ rappresenta il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg);

b) a partire dall'anno di valutazione 2024, e al fine di valutare la tipologia di interruzioni, l'indicatore "Peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni":

$$G2.1_{new}^a = \frac{Int_{NP}^a}{(Int_P^a + Int_{NP}^a)}$$

dove:

- Int_{NP}^a rappresenta il numero di interruzioni non programmate;
- Int_P^a rappresenta il numero di interruzioni programmate.⁴²

9.9 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G2.1^a$ e $G2.1_{new}^a$ definiti al precedente comma 9.8, sono classificati nella categoria tariffaria "RES".⁴³

⁴² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁴³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

9.10 Per il successivo anno $(a + 1)$, l'obiettivo dell'indicatore M2 è esplicitato come segue:

$$\overline{M2}^{a+1} \leq M2^a \cdot (1 - \sigma_{M2}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M2}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno $(a + 1)$, identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 4 e Tavola 4.bis.⁴⁴

9.11 A partire dall'anno 2026, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione – come definita al comma 7.2 - inferiore a 100 km, l'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M2 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.⁴⁵

Articolo 10

Macro-indicatore M3 - Qualità dell'acqua erogata

10.1 L'Ente di governo dell'ambito, per ciascun gestore e in relazione all'anno a , al fine di definire la classe di appartenenza e l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire per il macro-indicatore M3 relativo alla qualità dell'acqua erogata, determina i seguenti indicatori:

- a) M3a - incidenza ordinanze di non potabilità, definita al successivo Articolo 11;
- b) M3b - tasso di campioni da controlli interni non conformi, definito al successivo Articolo 12;
- c) M3c - tasso di parametri da controlli interni non conformi, definito al successivo Articolo 13.

10.2 Il macro-indicatore M3 si applica a tutti i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato e ai soggetti che gestiscono separatamente il servizio di distribuzione.

⁴⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁴⁵ Comma aggiunto con la deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

10.3 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M3 sono riportati nelle seguenti Tavola 5 e Tavola 5.bis.⁴⁶

Tavola 5 - Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%] M3b - Tasso campioni non conformi [%] M3c - Tasso parametri non conformi [%]	RES	A	M3a=0 M3b≤0,5% M3c≤0,1%	mantenimento
			B	M3a≤0,005% M3b≤0,5% M3c>0,1%	M3a=0 -10% M3c annuo
			C	M3a≤0,005% 0,5%<M3b ≤5,0%	rientro nella classe precedente in 2 anni
			D	M3a ≤0,005% M3b >5,0%	rientro nella classe precedente in 2 anni
			E	M3a >0,005%	rientro nella classe precedente in 2 anni

Tavola 5.bis - Macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata a partire dall'anno di valutazione 2024⁴⁷

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%] M3b - Tasso campioni non conformi [%] M3c - Tasso parametri non conformi [%]	RES	A	M3a≤0,001% M3b≤1,0% M3c≤0,04%	mantenimento
			B	M3a≤0,005% M3b≤1,0%	-4% di M3b annuo
			C	M3a≤0,005% 1,0%<M3b ≤5,0%	-6% di M3b annuo
			D	M3a ≤0,005% M3b >5,0%	-8% di M3b annuo
			E	M3a >0,005%	-10% di M3b annuo

10.4 In funzione delle risultanze per l'anno *a*, il relativo posizionamento dei gestori all'interno di tutte le classi deriva, in primo luogo, dal valore assunto dal macro-indicatore M3 nell'anno *a* (arrotondato a quattro cifre significative) e, in caso di parità di *performance*:

- dal valore assunto dalla numerosità di tutti i campioni analizzati dal gestore G3.1^a, nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a

⁴⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁴⁷ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

valle di eventuali impianti di potabilizzazione, al 31 dicembre dell'anno a , valutato tenendo conto dei volumi erogati;

- in subordine, dal valore assunto nel medesimo anno a dall'indicatore $G3.2^a$ relativo all'“Applicazione del modello *Water Safety Plan (WSP)*”, arrotondato a tre cifre significative, come definito al successivo comma 10.5.

10.5 L'indicatore relativo all'“applicazione del modello *Water Safety Plan (WSP)*” elaborato dall'OMS, con riferimento al generico anno a , è definito dalla formula seguente:

$$G3.2^a = \frac{U_{WSP_real}^a}{U_{tot,ACQ}^a} * 100 \quad [\%]$$

dove:

- $U_{WSP_real}^a$ - rappresenta il numero di utenti - ovvero il numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati, nel caso di utenze condominiali - serviti da sistemi di fornitura idropotabile per i quali è stata effettuata una valutazione e gestione del rischio attraverso l'elaborazione del PSA (o WSP) dei medesimi sistemi e, a partire dall'applicazione del d.lgs. 18/2023, inoltrata la successiva richiesta di approvazione al CeNSiA entro la data del 31 dicembre dell'anno a [-];
- $U_{tot,ACQ}^a$ - rappresenta il numero complessivo di utenti finali (conteggiando i singoli utenti indiretti effettivamente rilevati nel caso di utenze condominiali), serviti dal gestore per il servizio di acquedotto, riferito alla data del 31 dicembre dell'anno a . Si specifica che sono escluse le somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati su suolo pubblico [-].⁴⁸

10.6 Ai fini dell'associazione con costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G3.1^a$ e $G3.2^a$, definiti al precedente comma 10.4, sono classificati nella categoria tariffaria “RES”.

10.7 A partire dall'anno di valutazione 2024, per il successivo anno $(a+1)$, l'obiettivo dell'indicatore M3 è esplicitato come segue:

$$\overline{M3b}^{a+1} \leq M3b^a \cdot (1 - \sigma_{M3}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M3}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno $(a+1)$, identificato dalla relativa classe

⁴⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

di appartenenza di cui alla Tavola 5.bis.⁴⁹

- 10.8 A partire dall'anno 2026, per le gestioni che presentano una lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione – come definita al comma 7.2 - inferiore a 100 km, l'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M3 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.⁵⁰

Articolo 11

M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità

- 11.1 L'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto. Per ciascuna ordinanza di non potabilità il gestore è tenuto a conservare i relativi provvedimenti cautelativi adottati dal sindaco per un periodo di 10 anni.

- 11.2 Per ciascun anno a , l'indicatore M3a relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M3a^a = \frac{\sum U_i^a \cdot t_i^a}{U_{tot,ACQ}^a \cdot 365} \cdot 100 \quad [\%]$$

dove:

- U_i^a rappresenta il numero di utenti finali interessati dall'ordinanza di non potabilità *i-esima* avvenuta nell'anno a ; nel caso di utenze condominiali deve essere conteggiato il numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati [-];
- t_i^a rappresenta la durata dell'ordinanza di non potabilità *i-esima* avvenuta nell'anno a [giorni], intesa come durata dal momento di avvenuta pubblicazione dell'ordinanza al momento di ritiro della medesima da parte dell'autorità preposta;
- $U_{tot,ACQ}^a$ rappresenta il numero complessivo di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto, riferito alla data del 31 dicembre dell'anno a ; nel caso di utenze condominiali deve essere conteggiato il numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati [-].⁵¹

⁴⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁵⁰ Comma aggiunto con la deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁵¹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

11.3 Fino all'anno di valutazione 2023, per i successivi anni $(a + n)$, con $n = \{1;2\}$, l'obiettivo per l'indicatore M3a è esplicitato come segue:

1) per i gestori posizionati nella classe E della Tavola 5 di cui al comma 10.3:

$$\overline{M3a}^{a+n} \leq k_1^n \cdot (M3a^a - \sigma_{M3a}) + k_2^n \cdot \sigma_{M3a}$$

dove:

- σ_{M3a} assume valore pari a 0,005%;
- k_1^n e k_2^n assumono i valori riportati nella tabella che segue:

	n=1	n=2
k_1^n	0,5	0
k_2^n	0	1

2) per i gestori posizionati nelle classi C o D della Tavola 5 di cui al comma 10.3:

$$\overline{M3a}^{a+n} \leq 0,005\%;$$

3) per i gestori posizionati nella classe A o B della Tavola 5 di cui al comma 10.3:

$$\overline{M3a}^{a+n} = 0^{52}$$

Articolo 12

M3b - Tasso di campioni da controlli interni non conformi

12.1 Il tasso di campioni da controlli interni non conformi (indicatore M3b) è determinato come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità, per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, un superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I del medesimo decreto, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei detti controlli interni.⁵³

⁵² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁵³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

12.2 Per ciascun anno a , l'indicatore M3b relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M3b^a = \frac{C_{ACQ-cnc}^a}{C_{ACQ-tot}^a} \cdot 100 \quad [\%]$$

dove:

- $C_{ACQ-cnc}^a$ rappresenta il numero di campioni di acqua analizzati nell'anno a dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione e risultati non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, il superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto [-];
- $C_{ACQ-tot}^a$ rappresenta il numero complessivo di campioni di acqua analizzati nell'anno a dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione [-];
- si specifica che:
 - i. il prelievo di una o più porzioni di acqua, in un determinato punto di campionamento, in una certa data, è da considerarsi come unico campione indipendentemente dal numero di rapporti di prova registrati ovvero dal numero di contenitori (prelievi) utilizzati secondo le metodiche di campionamento;
 - ii. tra i campioni che presentano non conformità, sono da includere anche quelli a cui sono associati provvedimenti di divieto o limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle autorità competenti, anche nei casi in cui il gestore idrico non abbia rilevato criticità; al fine di evitare doppi conteggi, la medesima non conformità - rilevata dalla Autorità sanitaria e dal gestore subito a valle della comunicazione di inadeguatezza - va inclusa una sola volta per ciascun evento;
 - iii. possono essere esclusi dalla consuntivazione dell'indicatore i soli ricampionamenti di controllo effettuati in sequenza ravvicinata (entro un intervallo massimo di 3 giorni) a seguito di una non conformità fino al rientro della non conformità stessa, mentre vanno conteggiate tutte le altre casistiche di non rispetto dei parametri;
 - iv. tra i campioni da considerare vi sono anche quelli eseguiti presso le cosiddette "cassette dell'acqua" in gestione;
 - v. a partire dall'anno 2025 i certificati di analisi dovranno contenere l'esplicitazione testuale dell'eventuale superamento dei limiti per ciascun parametro interessato, facendo riferimento - ai fini regolatori

- alla “regola 3” di cui alla Figura 1 delle Linee Guida SNPA 34/2021.⁵⁴

12.3 Fino all’anno di valutazione 2023, per i successivi anni $(a + n)$, con $n = \{1;2\}$, l’obiettivo per l’indicatore M3b è esplicitato come segue:

1) per i gestori posizionati nelle classi C o D della Tavola 5 di cui al comma 10.3:

$$\overline{M3b}^{a+n} \leq k_1^n \cdot (M3b^a - \sigma_{M3b}) + k_2^n \cdot \sigma_{M3b}$$

dove:

- σ_{M3b} assume valore pari a 5,0% per i gestori posizionati in classe D, e pari a 0,5% per i gestori in classe C;
- k_1^n e k_2^n assumono i valori riportati nella tabella che segue:

	n=1	n=2
k_1^n	0,5	0
k_2^n	0	1

2) per i gestori posizionati nelle classi A o B della Tavola 5 di cui al comma 10.3:

$$\overline{M3b}^{a+n} \leq 0,5\%.⁵⁵$$

⁵⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁵⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Articolo 13

M3c - Tasso di parametri da controlli interni non conformi

- 13.1 Il tasso di parametri da controlli interni non conformi (indicatore M3c) è determinato come numero di parametri non conformi - all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, con superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto - nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito dei detti controlli interni.⁵⁶
- 13.2 Per ciascun anno a , l'indicatore M3c relativo a ogni gestore operante in ciascun ATO è esplicitato secondo la formulazione che segue:

$$M3c^a = \frac{P_{ACQ-pnc}^a}{P_{ACQ-tot}^a} \cdot 100 \quad [\%]$$

dove:

- $P_{ACQ-pnc}^a$ rappresenta il numero di parametri non conformi - all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, con superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto - in tutti i campioni di acqua prelevati nell'anno a dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione [-];
- $P_{ACQ-tot}^a$ rappresenta il numero di parametri analizzati in tutti i campioni prelevati nell'anno a dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione [-];
- si specifica che:
 - i. tra i parametri che presentano non conformità, sono da includere anche quelli a cui sono associati provvedimenti di divieto o limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle autorità competenti, anche nei casi in cui il gestore idrico non abbia rilevato criticità; al fine di evitare doppi conteggi, la medesima non conformità - rilevata dalla Autorità sanitaria e dal gestore subito a valle della comunicazione di inadeguatezza - va inclusa una sola volta per ciascun evento;
 - ii. devono essere conteggiati tutti i parametri presenti nel d.lgs. 31/2001 e s.m.i., e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023 tutti i parametri

⁵⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

presenti nell'Allegato I del medesimo decreto, inclusi quelli ai quali è associato un limite qualitativo; per i parametri “antiparassitari” e “PFAS” occorre riferirsi al parametro totale e al rispettivo valore di parametro associato, in aggiunta al parametro “somma di 4 PFAS” previsto dal medesimo decreto; per il parametro “batteri coliformi” si fa riferimento a quanto precisato nel capo “note” della tabella C1 dell'Allegato I al d.lgs. 18/2023;

- iii. l'adozione delle nuove disposizioni previste dal d.lgs. 18/2023 segue le tempistiche definite dal medesimo decreto; è fatta salva la possibilità di includere, fin da subito, i campioni svolti e le eventuali relative non conformità per i nuovi parametri la cui implementazione è prevista obbligatoriamente a partire dal 2026, laddove un gestore sia già in grado di svolgere tali determinazioni secondo i criteri dettati dal decreto.⁵⁷

13.3 Fino all'anno di valutazione 2023, per il successivo anno $(a + 1)$, l'obiettivo dell'indicatore M3c è esplicitato come segue:

- 1) per i gestori posizionati nella classe B della Tavola 5 di cui al comma 10.3:
- $$\overline{M3c}^{a+1} \leq M3c^a \cdot (1 - \sigma_{M3c}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M3c}^{a+1} assume valore pari a 0,1.

- 2) per i gestori posizionati nella classe A della Tavola 5 di cui al comma 10.3:
- $$\overline{M3c}^{a+1} \leq 0,1\% .^{58}$$

⁵⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁵⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 4
STANDARD GENERALI DI FOGNATURA

Articolo 14

Macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario

- 14.1 Al fine di definire il macro-indicatore M4 relativo all'adeguatezza del sistema fognario, ciascun Ente di governo dell'ambito, per ciascun gestore ed in relazione all'anno *a*, determina i seguenti indicatori:
- a) M4a - frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura, definita al successivo Articolo 15;
 - b) M4b - adeguatezza normativa degli scaricatori di piena, definita al successivo Articolo 16;
 - c) M4c - controllo degli scaricatori di piena, definita al successivo Articolo 17.
- 14.2 Il macro-indicatore M4 si applica a tutti i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato ed ai soggetti che gestiscono separatamente il servizio di fognatura.
- 14.3 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M4 sono riportati nelle successive Tavola 6 e Tavola 6.bis.⁵⁹

Tavola 6 – Macro-indicatore sull'adeguatezza del sistema fognario fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)	ENV	A	M4a <1 M4b = 0 M4c ≤ 10%	mantenimento
			B	M4a <1 M4b = 0 M4c > 10%	- 5% M4c annuo
	C		M4a <1 M4b ≤ 20%	- 7% M4b annuo	
	D		M4a <1 M4b > 20%	- 10% M4b annuo	
	M4c Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)		E	M4a ≥ 1	- 10% M4a annuo

⁵⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Tavola 6.bis – Macro-indicatore sull’adeguatezza del sistema fognario a partire dall’anno di valutazione 2024⁶⁰

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)	ENV	A	M4a <1 M4b = 0 M4c ≤ 10%	mantenimento
			B	1 ≤ M4a < 5 M4b = 0 ⁶¹	- 5% M4c annuo
	C		1 ≤ M4a < 5 M4b ≤ 20%	- 7% M4b annuo	
	D		1 ≤ M4a < 5 M4b > 20%	- 10% M4b annuo	
	E		M4a ≥ 5	- 10% M4a annuo	
	M4b Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)				
	M4c Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)				

14.4 In funzione delle risultanze per l’anno a , il relativo posizionamento dei gestori all’interno delle classi tiene conto dell’indicatore $G4.1^a$ denominato “Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata”, come di seguito definito:

$$G4.1^a = \frac{Break_{FOG}^a}{(L_{isp,m}^a + L_{isp,b}^a + L_{isp,n}^a)} * 100 \quad [n./km]$$

dove:

- $Break_{FOG}^a$ rappresenta il numero totale di rotture annue delle condotte di fognatura rilevato al 31 dicembre dell’anno a ;
- $L_{isp,m}^a$ rappresenta la lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione rilevata al 31 dicembre dell’anno a [km];
- $L_{isp,b}^a$ rappresenta la lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione rilevata al 31 dicembre dell’anno a [km];
- $L_{isp,n}^a$ rappresenta la lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione rilevata al 31 dicembre dell’anno a [km].

⁶⁰ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁶¹ Tavola così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, sulla base delle modalità operative utilizzate a partire dal biennio di valutazione 2024-2025.

- 14.5 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, l'indicatore $G4.1^a$ definito al precedente comma 14.4, è classificato nella categoria tariffaria "ENV".
- 14.6 A partire dall'anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M4 i gestori che non rispettano, contemporaneamente, le seguenti condizionalità minime:
- gestione di almeno uno scaricatore di piena (numero assoluto);
 - gestione di almeno 0,010 scaricatori di piena per kmq di superficie servita da rete fognaria.⁶²
- 14.7 A partire dall'anno 2026, per le gestioni che presentano un'estensione delle reti di fognatura inferiore a 100 km, l'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M4 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.⁶³

Articolo 15

M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura

- 15.1 La frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (indicatore M4a) è determinata dal numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca – laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal metodo tariffario *pro tempore* vigente – e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete fognaria totale gestita.⁶⁴
- 15.2 Per ciascun anno a la formula dell'indicatore M4a contenuta nella Tavola 6 e nella Tavola 6.bis di cui al comma 14.3 è esplicitata come segue:

$$M4a^a = \frac{(All^a_m + All^a_b + Svers^a_n)}{(L^a_m + L^a_b + L^a_n)} * 100 \quad [n./km]$$

dove:

- $(All^a_m + All^a_b)$ rappresenta il numero di episodi di allagamento rispettivamente da fognatura mista e da fognatura bianca, rilevati al 31 dicembre dell'anno a dal gestore, che abbiano determinato situazioni di disagio o di pericolo per l'ambiente e/o per l'utenza servita [n.];
- $Svers^a_n$ rappresenta il numero di episodi di sversamento da fognatura nera,

⁶² Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁶³ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁶⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

rilevati al 31 dicembre dell'anno a dal gestore [n.];

- L_m^a rappresenta la lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) rilevata al 31 dicembre dell'anno a [km];
- L_b^a rappresenta la lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) rilevata al 31 dicembre dell'anno a [km];
- L_n^a rappresenta la lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) rilevata al 31 dicembre dell'anno a [km];
- per l'individuazione di un allagamento (da fognatura mista o bianca) o di uno sversamento da fognatura nera occorre far riferimento alle chiamate al pronto intervento, nonché alle segnalazioni pervenute da altri canali quali i sistemi di telecontrollo, le segnalazioni interne del gestore o gli avvisi da parte di altri soggetti (anche diversi dagli utenti finali) mediante canali di comunicazione differenti, che devono anch'essi essere opportunamente registrati; possono essere esclusi dalla consuntivazione – seppur registrati – i soli allagamenti/sversamenti occorsi su reti interne di utenza per cause non imputabili alle porzioni di rete collocate su suolo pubblico, non potendosi inoltre considerare automaticamente reti interne d'utenza qualunque tipologia di condotte di allacciamento.⁶⁵

15.3 Per il successivo anno $(a + 1)$ l'obiettivo per l'indicatore M4a è esplicitato come segue:

- 1) per i gestori posizionati nella classe E della Tavola 6 e della Tavola 6.bis di cui al comma 14.3:

$$\overline{M4a}^{a+1} \leq M4a^a \cdot (1 - \sigma_{M4a}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M4a}^{a+1} assume un valore pari a 0,1;

- 2) in tutti gli altri casi: $\overline{M4a}^{a+1} < 1$.⁶⁶

⁶⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁶⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Articolo 16

M4b - Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena

16.1 L'adeguatezza degli scaricatori di piena alla normativa vigente (indicatore M4b) è determinata dall'incidenza degli scaricatori – o scolmatori o ancora sfioratori – che all'anno a :

- a) non risultano proporzionati per attivarsi esclusivamente in corrispondenza di una portata di inizio sfioro superiore alla portata di acqua nera diluita, da trattare nel depuratore, stabilita dalle vigenti disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici regolamenti regionali, secondo le scadenze di attuazione previste dai medesimi;
- b) nei casi in cui non siano ancora state localmente emanate disposizioni in merito alla corretta attivazione degli scaricatori di piena, l'adeguatezza normativa va valutata in relazione a una portata di inizio sfioro di almeno 3 volte superiore alla portata media di tempo asciutto⁶⁷

16.2 Per ciascun anno a la formula dell'indicatore M4b contenuta nella Tavola 6 e nella Tavola 6.bis di cui al comma 14.3 è esplicitata come segue:

$$M4b^a = \frac{(NScar^a_{tot} - NScar^a_{norm})}{NScar^a_{tot}} \quad [%]$$

dove:

- $NScar^a_{tot}$ rappresenta il numero totale di scaricatori di piena gestiti al 31 dicembre dell'anno a [n.];
- $NScar^a_{norm}$ rappresenta il numero di scaricatori di piena conformi alla normativa vigente al 31 dicembre dell'anno a , come specificato al comma 16.1[n.].⁶⁸

16.3 Per il successivo anno $(a+1)$, l'obiettivo per l'indicatore M4b è esplicitato come segue:

- 1) per i gestori posizionati nelle classi D e C della Tavola 6 e della Tavola 6.bis di cui al comma 14.3:

$$\overline{M4b}^{a+1} \leq M4b^a \cdot (1 - \sigma_{M4b}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M4b}^{a+1} assume un valore pari a 0,1 nel caso in cui il gestore si collochi nella

⁶⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁶⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

classe D e pari a 0,07 nel caso in cui si collochi nella classe C;

- 2) per i gestori posizionati nelle classi A e B della Tavola 6 e della Tavola 6.bis di cui al comma 14.3:

$$\overline{M4b}^{a+1} = 0. \text{ }^{69}$$

Articolo 17

M4c - Controllo degli scaricatori di piena

17.1 Il controllo degli scaricatori di piena (indicatore M4c) è determinato dall'incidenza degli scaricatori – o scolmatori o ancora sfioratori – che all'anno a non sono stati oggetto di ispezione da parte del gestore o non sono dotati di sistemi di rilevamento automatico dell'attivazione.

17.2 Per ciascun anno a la formula dell'indicatore M4c contenuta nella Tavola 6 e nella Tavola 6.bis di cui al comma 14.3 è esplicitata come segue:

$$M4c^a = \frac{(NScar^a_{tot} - NScar^a_{ctrl})}{NScar^a_{tot}} \quad [\%]$$

dove:

- $NScar^a_{tot}$ rappresenta il numero totale di scaricatori di piena gestiti al 31 dicembre dell'anno a [n.];
- $NScar^a_{ctrl}$ rappresenta il numero di scaricatori soggetti ad ispezione e/o dotati di sistemi di rilevamento automatico delle attivazioni al 31 dicembre dell'anno a [n.].⁷⁰

17.3 Per il successivo anno $(a + 1)$, l'obiettivo per l'indicatore M4c è esplicitato come segue:

- 1) per i gestori posizionati nella classe B della Tavola 6 e della Tavola 6.bis di cui al comma 14.3:

$$\overline{M4c}^{a+1} \leq M4c^a \cdot (1 - \sigma_{M4c}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M4c}^{a+1} assume un valore pari a 0,05;

⁶⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁷⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 2) per i gestori posizionati nella classe A della Tavola 6 e della Tavola 6.bis di cui al comma 14.3: $\overline{M4c}^{a+1} \leq 10\%$.⁷¹

⁷¹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 5
STANDARD GENERALI DI DEPURAZIONE

Articolo 18

Macro-indicatore M5 - Smaltimento fanghi in discarica

- 18.1 Il macro-indicatore M5 è definito come rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno, così come definita al successivo comma 18.4.
- 18.2 Il macro-indicatore M5 si applica ai soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato, nonché ai soggetti che gestiscono separatamente il servizio di depurazione.
- 18.3 Le classi di appartenenza e i relativi obiettivi annuali di miglioramento/mantenimento stabiliti per il macro-indicatore M5 sono riportati nelle seguenti Tavola 7 e Tavola 7.bis.⁷²

Tavola 7 – Macro-indicatore M5 per lo smaltimento fanghi in discarica fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	$M5 < 15\%$	mantenimento
			B	$15\% \leq M5 < 30\%$ e $\%SS_{tot} \geq 30\%$ della massa di fango complessivamente prodotta	-1% di $MF_{iq, disc}$ annuo
			C	$15\% \leq M5 < 30\%$ e $\%SS_{tot} < 30\%$ della massa di fango complessivamente prodotta	-3% di $MF_{iq, disc}$ annuo
			D	$M5 \geq 30\%$	-5% di $MF_{iq, disc}$ annuo

⁷² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Tavola 7.bis – Macro-indicatore M5 per lo smaltimento fanghi in discarica a partire dall’anno di valutazione 2024⁷³

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	$M5 \leq 3\%$	mantenimento
			B	$3\% < M5 \leq 10\%$	-1% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			C	$10\% < M5 \leq 20\%$	-2% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			D	$20\% < M5 \leq 30\%$	-3% di $MF_{tq, disc}$ annuo
			E	$M5 > 30\%$	-5% di $MF_{tq, disc}$ annuo

18.4 Per ciascun generico anno a , il macro-indicatore M5, espresso in percentuale e arrotondato a tre cifre significative, viene determinato secondo la formula di seguito esplicitata:

$$M5^a = \frac{\sum_{imp=1}^N SS_{disc, imp}^a}{\sum_{imp=1}^N SS_{out, imp}^a} \quad [\%]$$

dove:

- imp - indice che identifica il generico impianto di depurazione in servizio al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il gestore, in uscita dal quale vi sono quantitativi di fango avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento al termine della filiera depurativa del gestore medesimo; gli impianti “intermedi”, ossia quelli che producono quantità di fango che vengono recapitate in altri impianti del medesimo gestore, non concorrono alla consuntivazione del macro-indicatore, ferme restando le disposizioni in ordine all’obbligo di registrazione dei medesimi ai sensi dell’art. 36 della RQTI;
- $SS_{disc, imp}^a$ rappresenta la quota di fanghi in uscita nel generico anno a dal singolo impianto di depurazione (imp), destinata allo smaltimento finale in discarica, espressa in tonnellate di sostanza secca (SS) [t];
- $\sum_{imp=1}^N SS_{disc, imp}^a$ rappresenta l’intera quota di fanghi in uscita nel generico anno a da tutti gli impianti di depurazione N presenti al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il gestore, complessivamente destinata allo smaltimento finale in discarica nel medesimo anno a , espressa in tonnellate di sostanza secca (SS) [t];
- fino all’anno di valutazione 2023, si intendono smaltiti in discarica i fanghi

⁷³ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

identificati con i codici D_1 e D_5 che individuano le operazioni di smaltimento in discarica ai sensi dell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché i fanghi identificati con i codici D_{13} , D_{14} , D_{15} per la quota parte smaltita in discarica; nel caso in cui la quota parte dei fanghi identificati dai codici D_{13} , D_{14} , D_{15} smaltita in discarica non sia conosciuta, l'intero ammontare deve

essere considerato ai fini del calcolo di $\sum_{imp=1}^N SS_{disc,imp}^a$; a partire dall'anno di

valutazione 2024, si intendono smaltiti in discarica i fanghi identificati con i codici D per i quali non sia disponibile l'evidenza dell'esito finale di recupero ai sensi dell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- $SS_{out,imp}^a$: rappresenta il quantitativo di fanghi in uscita nel generico anno a dal singolo impianto di depurazione (imp), espresso in tonnellate di sostanza secca (SS) [t];
- $\sum_{imp=1}^N SS_{out,imp}^a$ rappresenta l'intero quantitativo di fanghi in uscita nell'anno a da tutti gli impianti di depurazione N presenti al 31 dicembre dell'anno a nell'ATO in cui opera il gestore, espresso in tonnellate di sostanza secca (SS); tale grandezza si intende comprensiva di eventuali quantità di materia estratta dai fanghi all'interno dell'impianto e destinata a recupero/riutilizzo finale (ad esempio, recupero del fosforo) [t];
- SS rappresenta il contenuto di sostanza secca inteso come residuo fisso a 105°C , il cui calcolo è effettuato secondo la norma UNI EN 14346, così come richiamata nel D.M. 24 giugno 2015 recante "Criteri ammissibilità rifiuti in discarica – Modifica D.M. 27 settembre 2010"; in caso di rilevazioni campionarie svolte nel corso dell'anno a , il valore di $SS_{disc,imp}^a$ e di $SS_{out,imp}^a$ si intende stimato come media sull'anno delle rilevazioni effettuate nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.⁷⁴

18.5 La relativa classe di appartenenza, tra le tre potenziali elencate nella Tavola 7 e nella Tavola 7.bis, esclusa la classe A, individua l'obiettivo di miglioramento, in vigore per l'anno a , che agisce sulla grandezza $MF_{iq,disc}^a$ denominata "massa del fango tal quale complessivamente smaltita in discarica" determinata nell'anno a rispetto al valore assunto dalla medesima grandezza nell'anno $(a-1)$, così come definita nel successivo comma 18.6.

⁷⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

18.6 In particolare, la grandezza $MF_{tq, disc}^a$ si riferisce al quantitativo totale di fanghi “tal quali” in uscita nel generico anno a da tutti gli impianti di depurazione N presenti al 31 dicembre dell’anno a nell’ATO in cui opera il gestore, complessivamente destinato allo smaltimento finale in discarica nel medesimo anno, espresso in tonnellate [t], come risulta dalla seguente formula:

$$MF_{tq, disc}^a = \sum_{imp=1}^N MF_{tq, disc, imp}^a$$

dove:

- $MF_{tq, disc, imp}^a$ rappresenta il quantitativo di fanghi “tal quali” in uscita nel generico anno a dal singolo impianto di depurazione (imp), destinato allo smaltimento finale in discarica nel medesimo anno, espresso in tonnellate [t]; la grandezza è definita con le medesime regole di attribuzione previste per la determinazione di $\sum_{imp=1}^N SS_{disc, imp}^a$, di cui al precedente comma 18.4.

18.7 In funzione delle risultanze per l’anno a , il relativo posizionamento dei gestori all’interno di tutte le classi e, in particolare, nell’ambito della classe A, specificatamente funzionale alla stesura della graduatoria finale dei migliori operatori in relazione al macro-indicatore M5, limitatamente a quelli risultati conformi al rispetto dell’obiettivo di mantenimento, deriva, in primo luogo, dal valore assunto dal macro-indicatore M5 nell’anno (arrotondato a tre cifre significative) e, in caso di parità di *performance*:

- dal valore assunto al termine dell’anno a dall’indicatore $G5.1^a$ denominato “Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”, valutato nel territorio di competenza nell’ATO, e, in caso di presenza di infrazioni in corso, ordinando rispetto alla dimensione complessiva espressa in A.E. degli agglomerati oggetto delle medesime procedure⁷⁵;
- in subordine, dal valore assunto nel medesimo anno a dall’indicatore $G5.2^a$ denominato “Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita dall’acquedotto”, arrotondato a tre cifre significative, definito dalla formula seguente:

$$G5.2^a = \frac{U_{tot, DEP}^a}{U_{tot, ACQ}^a} \quad [\%]$$

dove:

- $U_{tot, DEP}^a$ rappresenta il numero totale di utenti del servizio di depurazione serviti al 31 dicembre dell’anno a dal gestore nell’ATO considerato; in

⁷⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

caso di utenze condominiali, occorre riferirsi al numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati [n.];

- $U_{tot,ACQ}^a$ rappresenta il numero totale di utenti del servizio di acquedotto serviti al 31 dicembre dell'anno a dal gestore nel medesimo territorio di riferimento del servizio di depurazione nell'ATO considerato; in caso di utenze condominiali, occorre riferirsi al numero di utenti indiretti sottesi effettivamente rilevati [n.].⁷⁶

18.8 L'indicatore $G5.2^a$ di cui al precedente comma 18.7 trova applicazione in caso di operatori che gestiscono in maniera integrata il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (SII) e si determina a parità di perimetro del territorio servito dal gestore con riferimento ai servizi di acquedotto e depurazione. In caso di operatori che gestiscono solo alcuni dei servizi del SII nell'ATO considerato, tale indicatore assume a priori valore nullo.

18.9 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G5.1^a$ e $G5.2^a$, definiti al precedente comma 18.7, sono classificati nella categoria tariffaria "ENV".

18.10 La grandezza $\%SS_{tot}$ denominata "Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto", è definita nella formula seguente, in riferimento al generico anno a :

$$\%SS_{tot}^a = \frac{\sum_{imp=1}^N SS_{out,imp}^a}{\sum_{imp=1}^N MF_{tq,out,imp}^a}$$

dove:

- $MF_{tq,out,imp}^a$ rappresenta il quantitativo di fanghi in uscita nel generico anno a dal singolo impianto di depurazione (imp), espresso in tonnellate di fango tal quale [t].⁷⁷

18.11 Per il successivo anno ($a + 1$), l'obiettivo per l'indicatore M5 è esplicitato come segue:

$$MF_{tq,disc}^{a+1} \leq MF_{tq,disc}^a \cdot (1 - \sigma_{M5}^{a+1})$$

dove:

⁷⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁷⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- σ_{M5}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno $(a + 1)$, identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 7 e Tavola 7.bis.⁷⁸

18.12 Ad integrazione del macro-indicatore M5, al fine di valutare il miglioramento dell'impatto ambientale complessivamente associato al servizio di depurazione, si considera l'indicatore $G5.3^a$ denominato "Impronta di carbonio del servizio di depurazione", valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO_2 equivalente.

18.13 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, l'indicatore $G5.3^a$ definito al precedente comma 18.12, è classificato nella categoria tariffaria "ENV".

18.14 A partire dall'anno di valutazione 2024, in funzione delle risultanze per l'anno a , il relativo posizionamento dei gestori all'interno delle classi tiene conto, oltre che degli indicatori $G5.1^a$ e $G5.2^a$ di cui al comma 18.7, dei seguenti indicatori correlati alla promozione dell'economia circolare nella gestione del servizio idrico integrato:

- "Indicatore di neutralità energetica degli impianti di depurazione" ($G5.4^a$), espresso come:

$$G5.4^a = \min \left\{ 100; \frac{(2,42 * EE_{prel}^a + 0,292 * Gas_{prel}^a)}{(2,42 * EE_{prod}^a + 1,5 * ET_{prod}^a + 0,292 * Gas_{prod}^a)} \right\}$$

dove:

- EE_{prel}^a è il prelievo di energia elettrica da reti pubbliche fatturato per il servizio di depurazione, espresso in MWh elettrici;
- Gas_{prel}^a è il prelievo da reti pubbliche di gas naturale fatturato per i consumi dell'impianto di depurazione, espresso in GJ;
- EE_{prod}^a è l'energia elettrica prodotta, nell'area dell'impianto di depurazione da fonti rinnovabili - compreso il biogas prodotto nell'impianto medesimo - o da processi di pirolisi o incenerimento con impiego di fanghi di depurazione, espressa in MWh elettrici;
- ET_{prod}^a è l'energia termica prodotta, nell'area dell'impianto di depurazione, utilizzando processi di pirolisi o incenerimento con impiego dei fanghi di depurazione o del biogas prodotto nell'impianto medesimo, espressa in MWh termici;
- Gas_{prod}^a è il biometano prodotto negli impianti di depurazione e avviato a operazioni di recupero energetico, anche mediante immissione in una rete di gas naturale, al netto di quello utilizzato

⁷⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

per la produzione di energia elettrica e termica e già contabilizzato in EE_{prod}^a o ET_{prod}^a , espresso in GJ.

- “Recupero di materia dagli impianti di depurazione” ($G5.5^a$), espresso come:

$$G5.5^a = \frac{M_{rec}^a}{W_{DEP}^a}$$

dove:

- M_{rec}^a è il quantitativo (g) di azoto, fosforo e/o altri elementi/composti valorizzati sul mercato (escludendo sabbie e grigliati), recuperato dai processi di depurazione;
- W_{DEP}^a è il volume totale dei reflui depurati in uscita dagli impianti di depurazione nei quali sono attivi processi di recupero dei citati materiali (mc).⁷⁹

18.15 Ai fini dell’associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all’art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G5.4^a$ e $G5.5^a$ definiti al precedente comma 18.14, sono classificati nella categoria tariffaria “ENV”.⁸⁰

18.16 A partire dall’anno 2026, per le gestioni che presentano un carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane, incluse vasche Imhoff, inferiore a diecimila (10.000) abitanti equivalenti (AE), l’applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M5 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7.⁸¹

Articolo 19

Macro-indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata

19.1 Il macro-indicatore M6 è definito come tasso percentuale di campioni caratterizzati dal superamento di uno o più limiti di emissione in termini di concentrazione dei parametri inquinanti delle tabelle 1 e 2, sul totale dei campionamenti effettuati dal gestore nell’arco dell’anno a , ai sensi dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sull’acqua reflua scaricata da tutti gli impianti di depurazione - di dimensione superiore ai 2.000 A.E. o 10.000 A.E., se recapitanti in acque costiere -, presenti al 31 dicembre dell’anno a nel territorio di competenza del gestore nell’ATO considerato.

⁷⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁸⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁸¹ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

- 19.2 Il macro-indicatore M6 si applica ai soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato, nonché ai soggetti che gestiscono separatamente il servizio di depurazione.
- 19.3 Ai fini della determinazione del macro-indicatore M6:
- a) la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 e, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale); a partire dall'anno di valutazione 2024, per gli impianti recapitanti in aree diverse da quelle sensibili, i parametri da prendere a riferimento sono BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e le forme azotate individuate nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (azoto ammoniacale, come NH₄, azoto nitroso e nitrico, come N);
 - b) i limiti di concentrazione per tali parametri rispetto a cui valutare puntualmente l'assenza di superamento nei campioni sono quelli più restrittivi tra le eventuali prescrizioni ulteriori incluse nei rispettivi atti di autorizzazione allo scarico o adottate nei Piani di Tutela delle Acque o in specifici regolamenti regionali e i valori delle citate tabelle 1 e 2 (per gli impianti recapitanti in aree sensibili), o delle tabelle 1 e 3-quarta colonna (per gli altri impianti, a partire dall'anno di valutazione 2024); a partire dall'anno di valutazione 2024, sono fatte salve eventuali deroghe, per il solo periodo irriguo, per i gestori che praticano il riutilizzo dei reflui depurati a fini agricoli, sulla base dei limiti imposti dalle autorità preposte;
 - c) nel caso di impianto di trattamento di acque reflue urbane recapitante in aree sensibili, soggetto al rispetto della tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si considera il valore di emissione espresso in termini di concentrazione di norma per entrambi i parametri azoto totale e fosforo totale, ovvero per uno solo di essi qualora lo preveda la specifica autorizzazione allo scarico, con conseguente applicazione – per il restante parametro e a partire dall'anno di valutazione 2024 - dei limiti previsti per le aree non sensibili;
 - d) nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo, si intendono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5, con riferimento solo ai medesimi parametri delle tabelle 1 e 2;
 - e) in generale, per la misurazione dei parametri inquinanti, valgono la disciplina e i criteri descritti in tale Allegato, in particolare, per la verifica di assenza di superamento dei limiti di concentrazione indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 occorre considerare campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore;
 - f) a partire dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell'ammissione alle premialità del meccanismo incentivante, per gli impianti recapitanti in aree diverse da

quelle sensibili, i parametri di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 sopra citati devono essere rilevati secondo la seguente frequenza minima di controllo:⁸²

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2.000 a 9.999 AE	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 AE	3 volte l'anno
Oltre 49.999 AE	6 volte l'anno

19.4 Le classi di appartenenza e i correlati obiettivi di miglioramento/mantenimento annuali stabiliti per il macro-indicatore sono riportati nelle successive Tavola 8 e Tavola 8.bis.⁸³

Tavola 8 – Macro-indicatore M6 per la qualità dell'acqua depurata fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M6	Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata [%]	ENV	A	$M6 < 1\%$	mantenimento
			B	$1\% \leq M6 < 5\%$	-10% di M6 annuo
			C	$5\% \leq M6 < 10\%$	-15% di M6 annuo
			D	$M6 \geq 10\%$	-20% di M6 annuo

Tavola 8.bis – Macro-indicatore M6 per la qualità dell'acqua depurata a partire dall'anno di valutazione 2024⁸⁴

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivo
M6	Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata [%]	ENV	A	$M6 < 1\%$	mantenimento
			B	$1\% \leq M6 < 5\%$	-6% di M6 annuo
			C	$5\% \leq M6 < 10\%$	-10% di M6 annuo
			D	$10\% \leq M6 < 15\%$	-15% di M6 annuo
			E	$M6 \geq 15\%$	-20% di M6 annuo

⁸² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁸³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁸⁴ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

19.5 Per ciascun anno a , il macro-indicatore M6, espresso in percentuale, arrotondato a tre cifre significative, viene determinato secondo la formula di seguito esplicitata:

$$M6^a = \frac{\sum_{imp=1}^{N^*} (C_{imp,DEP-cnc}^a)}{\sum_{imp=1}^{N^*} (C_{imp,DEP-tot}^a)} \quad [%]$$

dove:

- imp identifica il generico impianto di depurazione di potenzialità pari o superiore ai 2.000 A.E., o ai 10.000 A.E. se recapitante in acque costiere, in servizio al 31 dicembre dell'anno a nell'ATO in cui opera il gestore;
- N^* rappresenta il numero complessivo di impianti di depurazione, di potenzialità pari o superiore ai 2.000 A.E., o ai 10.000 A.E. se recapitante in acque costiere, in servizio al 31 dicembre dell'anno a nell'ATO in cui opera il gestore;
- $C_{imp,DEP-cnc}^a$ rappresenta il numero di campioni eseguiti nell'anno a dal gestore, o dalle Autorità di controllo ambientale, sulle acque reflue scaricate dal singolo impianto di depurazione (imp) di potenzialità pari o superiore a 2000 A.E. (o a 10.000 A.E. se recapitante in acque costiere), caratterizzati da superamento di uno o più limiti delle tabelle 1, 2 e 3 (quarta colonna, a partire dall'anno di valutazione 2024) dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo, si intendono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5, con riferimento ai medesimi parametri delle tabelle 1 e 2;
- $C_{imp,DEP-tot}^a$ rappresenta il numero complessivo di campioni eseguiti nell'anno a dal gestore sulle acque reflue scaricate dall'impianto di depurazione imp di potenzialità pari o superiore a 2000 A.E. (o a 10.000 A.E. se recapitante in acque costiere);
- si precisa che, a partire dall'anno 2025, i certificati di analisi dovranno contenere l'esplicitazione testuale dell'eventuale superamento dei limiti per ciascun parametro interessato, facendo riferimento – ai fini regolatori - alla “regola 3” di cui alla Figura 1 delle Linee Guida SNPA 34/2021.⁸⁵

⁸⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

19.6 In funzione delle risultanze per l'anno a , il relativo posizionamento dei gestori all'interno delle classi e, in particolare, della classe A, specificatamente funzionale alla stesura della graduatoria finale dei migliori operatori per l'anno in considerazione in relazione al macro-indicatore M6, deriva, in primo luogo, dal singolo valore assunto dal macro-indicatore M6 nell'anno a (arrotondato a tre cifre significative) e, in caso di parità di *performance*:

- dal valore assunto nel medesimo anno a dall'indicatore $G6.1^a$ denominato "Qualità dell'acqua depurata – esteso" determinato come tasso percentuale (arrotondato a tre cifre significative) di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (laddove non già valutati ai sensi della grandezza $C_{imp,DEP-cnc}^a$ con limiti più restrittivi, a partire dall'anno di valutazione 2024), limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri da valutare ai fini della determinazione della grandezza, considerando generalmente campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, ove valgono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5 nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo; qualora a nessun impianto di depurazione, in servizio al 31 dicembre dell'anno a nell'ATO in cui opera il gestore, si applichi alcun limite tra quelli indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al gestore viene attribuita *ipso facto* l'ultima posizione nella graduatoria secondaria;
- in subordine, dall'indicatore $G6.2^a$ denominato "Numerosità dei campionamenti eseguiti", complessivamente effettuati dal gestore al 31 dicembre dell'anno a ;
- in caso di ulteriore parità di *performance*, dal valore assunto nel medesimo anno dall'indicatore $G6.3^a$ denominato "Tasso di parametri risultati oltre i limiti" e determinato come tasso percentuale di parametri i cui valori sono risultati oltre i rispettivi limiti di emissione, arrotondato a tre cifre significative, come definito al successivo comma 19.7;
- a partire dall'anno di valutazione 2024, ancora in caso di parità, dal valore assunto nel medesimo anno dall'indicatore $G6.4^a$ denominato "Acque reflue destinate al riutilizzo" espresso come rapporto tra il volume totale dei reflui depurati destinati al riutilizzo e il volume totale dei reflui depurati.⁸⁶

⁸⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

19.7 L'indicatore $G6.3^a$ è definito dalla formula seguente, con riferimento al generico anno a :

$$G6.3^a = \frac{\sum_{imp}^{N^*} P_{imp,DEP-pnc}^a}{\sum_{imp}^{N^*} P_{imp,DEP-tot}^a} \cdot 100 \quad [\%]$$

dove:

- $P_{imp,DEP-pnc}^a$ rappresenta il numero di parametri i cui valori sono risultati superiori ai rispettivi limiti di emissione delle tabelle 1, 2 e 3 (limitatamente a quelli derivanti dalle autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo) dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ove valgono i limiti della tabella 4 del medesimo Allegato 5 nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo, nei campioni di acqua reflua scaricata dal singolo impianto di depurazione (imp) complessivamente eseguiti dal gestore nell'anno a [n.];
- $P_{imp,DEP-tot}^a$ rappresenta il numero di parametri analizzati nei campioni complessivamente eseguiti dal gestore nell'anno a sull'acqua reflua scaricata dall'impianto di depurazione (imp) con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 (ovvero tabella 4 nel caso di impianto di depurazione recapitante su suolo) dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i [n.];
- per le ulteriori grandezze e simboli valgono le definizioni precedentemente espresse al comma 19.5.

19.8 Ai fini dell'associazione con i costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto all'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE, gli indicatori $G6.1^a$, $G6.2^a$, $G6.3^a$ e $G6.4^a$ definiti al precedente comma 19.6, sono classificati nella categoria tariffaria "ENV".⁸⁷

19.9 Per il successivo anno ($a + 1$), l'obiettivo per l'indicatore M6 è esplicitato come segue:

$$\overline{M6}^{a+1} \leq M6^a \cdot (1 - \sigma_{M6}^{a+1})$$

dove:

- σ_{M6}^{a+1} rappresenta l'obiettivo per l'anno ($a + 1$), identificato dalla relativa classe di appartenenza di cui alla Tavola 8 e Tavola 8.bis.⁸⁸

⁸⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁸⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

19.10 A partire dall'anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M6 i gestori che non rispettano il numero minimo di campioni da svolgere, come identificato nella tabella dell'Allegato 5, Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativa al numero minimo di autocontrolli in funzione della potenzialità di ciascun impianto, tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 19.3, lettera f), in caso di impianti recapitanti in aree non sensibili. Si precisa che, ai soli fini dell'ammissione alle premialità del meccanismo incentivante, per gli impianti recapitanti in aree sensibili o in bacini drenanti nelle aree sensibili di potenzialità inferiore a 10.000 A.E., anche i parametri azoto totale e fosforo totale devono essere rilevati secondo una frequenza minima di controllo pari a 4 campioni all'anno. Si specifica, inoltre, che, sempre ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante, i campioni svolti devono essere distribuiti su tutto l'arco dell'anno solare; in caso di eventuali periodi di deroga dai limiti di scarico, il mantenimento della frequenza di campionamento richiesta può essere ottenuto considerando dei campioni virtuali con esito di non conformità.⁸⁹

19.11 A partire dall'anno 2026, per le gestioni che presentano un carico inquinante totale collettato in rete fognaria e depurato in impianti di trattamento di acque reflue urbane, incluse vasche Imhoff, inferiore a diecimila (10.000) abitanti equivalenti (AE), l'applicazione del meccanismo incentivante per il macro-indicatore M6 è limitata ai soli livelli di valutazione di base (Stadi I e II), di cui al successivo Titolo 7. La medesima limitazione si applica per le gestioni non integrate che gestiscono un unico impianto di trattamento delle acque reflue ammissibile ai fini del macro-indicatore M6.⁹⁰

⁸⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

⁹⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

TITOLO 6 PREREQUISITI

Articolo 20

Disponibilità e affidabilità dei dati di misura

- 20.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori per i quali non si disponga dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali, ovvero laddove i medesimi risultino non affidabili.
- 20.2 Al fine di valutare la disponibilità e affidabilità dei dati, sono esplicitate le seguenti soglie minime di misura per la determinazione del volume di perdite totali WL_{TOT}^a , come definito al comma 7.2:
- 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, misurati; tali volumi si considerano misurati se, per almeno l'80% dell'anno a cui sono riferiti, provengono da letture effettuate sui misuratori;
 - 90% della sommatoria dei volumi di utenza misurati; tali volumi si ritengono misurati se relativi ad utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia almeno un consumo derivante da misura validata (da lettura o autolettura) nell'anno a cui sono riferiti i volumi o nell'anno precedente.
- 20.3 Le soglie di cui al precedente comma 20.2 potranno essere oggetto di revisione anche in considerazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 21 aprile 2017, n. 93.

Articolo 21

Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti

- 21.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori che, con riferimento a ciascun ATO in cui operano, e in relazione alla data del 31 dicembre dell'anno $(a - 1)$, non forniscono attestazione:
- a) di essersi dotati delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/2023;
 - b) di aver effettivamente applicato le richiamate procedure;
 - c) di aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;

- d) del numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 18/2023.⁹¹
- 21.2 Fino all'inserimento nel sistema informativo AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo, ad opera delle regioni e province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 18/2023, il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto *sub d)* è desumibile dall'atto di accordo eventualmente stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. ovvero dalla valutazione del rischio effettuata in conformità alla Parte C dell'Allegato 2 del medesimo d.lgs., se approvata dal Ministero della Salute. Nei casi in cui i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni non siano stati concordati con l'autorità sanitaria locale o nazionale, il numero minimo di controlli è almeno pari a quello posto in carico all'autorità sanitaria locale, ovvero a quello dichiarato nell'ambito della raccolta dati per l'anno 2021.⁹²
- 21.3 A seguito dell'inserimento nel sistema informativo AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo, ad opera delle regioni e province autonome, secondo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 18/2023, il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto *sub d)* è desumibile dai medesimi programmi di controllo, volto alla verifica di conformità, purché almeno pari a quello indicato nella Tabella 1 dell'Allegato II del d.lgs. 18/2023.⁹³
- 21.4 Nel caso di gestori che forniscono il servizio di acquedotto in più di un ATO, l'esclusione dal meccanismo di incentivazione in caso di mancato raggiungimento del prerequisito descritto al comma 21.1 è relativa esclusivamente agli ATO per i quali non risulta conseguita la conformità.
- 21.5 L'esclusione dal meccanismo di incentivazione, per ciascun ATO in cui il gestore esercisce l'attività di acquedotto, a causa del mancato raggiungimento del prerequisito di cui al comma 21.1 ha efficacia fino all'avvenuta comunicazione all'Autorità del conseguimento del medesimo prerequisito.

⁹¹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁹² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁹³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Articolo 22

Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

- 22.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori operanti negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10), il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), il 6 ottobre 2021 (causa C-668/19) o successive - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di ciascun anno $(a - 1)$.⁹⁴
- 22.2 Nel caso di gestori che forniscono il servizio di fognatura e/o depurazione in diversi ATO, l'esclusione dal meccanismo di incentivazione in caso di mancato raggiungimento del requisito descritto al comma 22.1 è relativa esclusivamente agli ATO nei quali ricadono gli agglomerati oggetto di condanna.
- 22.3 L'accesso ai meccanismi incentivanti è precluso fino alla comunicazione all'Autorità dell'esclusione dalla procedura di infrazione europea di tutti gli agglomerati oggetto di condanna ricadenti in un medesimo ATO.

Articolo 23

Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica

- 23.1 I dati di qualità tecnica comunicati all'Autorità secondo le disposizioni riportate al Titolo 8 dovranno essere sottoposti a validazione, da parte di ciascun Ente di governo dell'ambito, svolgendo le seguenti verifiche:
- a) completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti a ciascun gestore;
 - b) correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati;
 - c) coerenza con il Programma degli Interventi, come aggiornato ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente, sulla base di confronti tra dati

⁹⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

logicamente correlati, nonché, ove applicabile, con reclami e segnalazioni presentate dalle utenze;

- d) congruità dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative disponibili;
- e) grado di certezza del dato in termini di incidenza di componenti stimate e di componenti effettivamente rilevate sul totale per ciascun dato comunicato⁹⁵;
- f) coerenza dei dati resi disponibili da istituzioni o reperiti da fonti diverse dal gestore regolato con gli obiettivi ritenuti rilevanti per il territorio al fine di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, nell'ambito della determinazione dell'indicatore M0b-Resilienza idrica a livello sovraordinato.⁹⁶

Articolo 24

Mancata adeguatezza ai prerequisiti

- 24.1 Qualora si verificano le condizioni di non adeguatezza ai prerequisiti descritte all'Articolo 20, all'Articolo 21, all'Articolo 22 e all'Articolo 23, il gestore è escluso dai meccanismi di incentivazione.
- 24.2 È facoltà dell'Ente di governo dell'ambito di proporre istanza motivata per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti. Nella medesima istanza si precisano i tempi e le modalità di superamento dei casi di mancanza dei prerequisiti, integrando coerentemente i pertinenti schemi regolatori, laddove necessario.
- 24.3 Nei casi di mancato possesso dei prerequisiti descritti ai precedenti Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22 e Articolo 23, e in assenza dell'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 24.2, si applica quanto disposto dal comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, e successivamente da quanto previsto in proposito dal metodo *pro tempore* vigente.⁹⁷
- 24.4 L'Autorità valuta eventuali deroghe alle casistiche di mancata ottemperanza ai requisiti inerenti il comma 23.1 con riferimento all'annualità 2016.

⁹⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

⁹⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

⁹⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 24.5 Laddove sia stata accolta la pertinente istanza di deroga, il rispetto dei requisiti è valutato considerando il perimetro gestito nel periodo antecedente l'acquisizione.
- 24.6 Al verificarsi della condizione descritta al precedente comma 24.5, l'Ente di governo dell'ambito identifica un periodo temporale massimo entro il quale il gestore è tenuto al conseguimento dei requisiti. Nel caso non siano rispettati i tempi previsti dall'Ente di governo dell'ambito, si applica quanto disposto al precedente comma 24.1.
- 24.7 A partire dal 2026, sono, infine, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvergono ritardi e carenze nell'implementazione dei piani - in precedenza comunicati all'Autorità - per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti requisiti, ai sensi del comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR.⁹⁸

⁹⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 7 MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE

Articolo 25

Oggetto del meccanismo di incentivazione

- 25.1 Il meccanismo di incentivazione della qualità tecnica si articola in fattori premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, sulla base del sistema di macro-indicatori e di indicatori semplici esplicitati tra gli *standard* generali nel presente provvedimento.
- 25.2 I premi e le penalità di cui all'Articolo 28 e all'Articolo 29 sono quantificati a partire dal 2020, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti e, a partire dal 2022, sulla base delle *performance* realizzate cumulativamente al termine di ciascun biennio di valutazione precedente.⁹⁹

Articolo 26

Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie

- 26.1 Il meccanismo incentivante di qualità tecnica del servizio idrico integrato tiene conto dello stato di efficienza conseguito, inteso come livello di maturità tecnologica e gestionale delle gestioni appartenenti *ex ante* alla fascia di mantenimento (classe A) per almeno un macro-indicatore, e della variazione di efficienza, in termini di entità del miglioramento dei livelli prestazionali iniziali da parte delle gestioni non appartenenti *ex ante* alla richiamata Classe A oggetto del presente provvedimento. Nella Tavola 9 sono descritti i diversi stadi in cui è articolato il meccanismo di incentivazione, in base alla classe di partenza ed al livello di valutazione.

⁹⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Tavola 9 – Stadi di valutazione delle *performance* di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione

		Livelli di valutazione		
		Livello base	Livello avanzato	Livello di eccellenza
Obiettivi	<u>Obiettivi di mantenimento</u> (classe A)	Stadio I permanenza in classe A (cambio di classe) per ogni macro-indicatore	Stadio III prime (ultime) tre posizioni in classe A (cambio di classe) per ogni singolo macro-indicatore	Stadio V prime tre posizioni a livello globale considerando tutti i macro-indicatori valutati (di cui almeno uno in classe A)
	<u>Obiettivi di miglioramento</u> (classi diverse da A)	Stadio II superamento (non raggiungimento) dell'obiettivo per ogni macro-indicatore	Stadio IV prime (ultime) tre posizioni in termini di miglioramento (peggioramento) rispetto all'obiettivo stabilito per ogni macro-indicatore	

26.2 Con riferimento agli obiettivi di mantenimento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, articolati fino a tre livelli crescenti come segue:

- livello base di fattore premiale (di penalizzazione): sulla base del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore – *Stadio I*;
- livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione): agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello *status* di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di performance (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello *status* all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore – *Stadio III*;
- livello di eccellenza di fattore premiale: per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A – *Stadio V*.

26.3 Con riferimento agli obiettivi di miglioramento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, articolati in due livelli crescenti come segue:

- livello base di fattore premiale (di penalizzazione): sulla base di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore – *Stadio II*;

- livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione): ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati – *Stadio IV*.
- 26.4 Ai fini dell'erogazione del premio o dell'applicazione della penalità per i livelli “avanzato” e “eccellenza” (Stadi III, IV e V), l'Autorità elabora, con cadenza biennale, una graduatoria per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione un punteggio determinato secondo i criteri fissati nel successivo Articolo 27.¹⁰⁰

Articolo 27

Attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione)

- 27.1 Ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) costituiscono elementi di valutazione il livello nell'anno base *a* e nell'anno finale del biennio di valutazione (*a+2*) dei macro-indicatori:
- per la mitigazione delle criticità legate al *Climate Change*: M0 – “Resilienza idrica”, a partire dal biennio di valutazione 2024-2025, come definito al Titolo 2-bis;
 - per il servizio di acquedotto: M1 “Perdite idriche”, M2 “Interruzioni del servizio”, non utilizzabile per la valutazione delle performance nel primo biennio, ed M3 “Qualità dell'acqua erogata”, come definiti rispettivamente ai commi 7.2, 8.2, 9.5, 11.2, 12.2 e 13.2;
 - per il servizio di fognatura: M4 “Adeguatezza del sistema fognario”, come definito ai commi 15.2, 16.2 e 17.2;
 - per il servizio di depurazione: M5 “Smaltimento fanghi in discarica” ed M6 “Qualità dell'acqua depurata”, come definiti rispettivamente ai commi 18.4 e 19.5.¹⁰¹
- 27.2 Con riferimento agli Stadi III, IV e V, costituiscono elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio e della formazione delle graduatorie, oltre ai livelli dei macro-indicatori, anche i valori assunti nell'anno finale del biennio di valutazione dai seguenti indicatori aggiuntivi:
- “Impatto della ricarica rispetto ai consumi del territorio” ($G0.0_a^a$), “Trend temporale della ricarica” ($G0.0_b^a$), “Disponibilità di picco” ($G0.1^a$) e “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento” ($G0.2^a$), come definiti al comma 5-bis.6, per il macro-indicatore M0, a partire dall'anno di valutazione 2028;

¹⁰⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹⁰¹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati ($G1.1^{a}_{ut}$ e $G1.1^{a}_{proc}$), come definiti al comma 6.5, per il macro-indicatore M1;¹⁰²
- “Disponibilità di risorse idriche” ($G2.1^{a}$) fino all’anno di valutazione 2023, e “Peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni” ($G2.1^{a}_{new}$) a partire dall’anno di valutazione 2024, come definiti al comma 9.8, per il macro-indicatore M2;
- “Numerosità dei campioni analizzati” ($G3.1^{a}$) e “Applicazione del modello *Water Safety Plan* (WSP)” ($G3.2^{a}$), come definiti al comma 10.4, per il macro-indicatore M3;
- “Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata” ($G4.1^{a}$), come definito al comma 14.4, per il macro-indicatore M4;
- “Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea” ($G5.1^{a}$), “Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita dall’acquedotto” ($G5.2^{a}$), “Indicatore di neutralità energetica degli impianti di depurazione” ($G5.4^{a}$) e “Recupero di materia dagli impianti di depurazione” ($G5.5^{a}$), come definiti al comma 18.7 e seguenti, per il macro-indicatore M5;
- “Qualità dell’acqua depurata - esteso” anche con riferimento ai parametri della tabella 3 ($G6.1^{a}$), “Numerosità dei campionamenti eseguiti” ($G6.2^{a}$), “Tasso di parametri risultati oltre i limiti” ($G6.3^{a}$) e “Acque reflue destinate al riutilizzo” ($G6.4$) a partire dall’anno di valutazione 2024, come definiti al comma 19.6 e seguenti, per il macro-indicatore M6.¹⁰³

27.3 Con riferimento agli Stadi III, IV e V, l’attribuzione dei punteggi al fine dell’elaborazione della graduatoria e dell’eventuale applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) avviene attraverso l’impiego del metodo *TOPSIS* (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*), avente ad oggetto i livelli nell’anno finale del biennio di valutazione dei macro-indicatori adottati nel presente provvedimento, a ciascuno dei quali sarà applicato un peso specifico, aggiornabile con cadenza biennale dall’Autorità in ragione di criteri di priorità degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai medesimi macro-indicatori.¹⁰⁴

¹⁰² Comma così modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR.

¹⁰³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

¹⁰⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

27.4 Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023\}$ di applicazione della regolazione della qualità tecnica, si utilizzano i pesi per macro-indicatore λ_m , di cui alle seguenti Tavola 10 e Tavola 10bis, da applicare nelle valutazioni delle *performance* per gli stadi I, II e V, e i pesi per classe di appartenenza di cui alla seguente Tavola 11, da applicare nelle valutazioni delle *performance* per lo stadio IV e, in analogia, di quelle per lo stadio III. A decorrere dal 2024, si utilizzano i pesi di cui alla Tavola 10ter e alla Tavola 11bis.¹⁰⁵

Tavola 10- Pesi per macro-indicatore per il biennio 2018-2019

Macro-indicatori	λ_m (%)
M1	35,4%
M2*	0,0%
M3	14,6%
M4	20,8%
M5	10,4%
M6	18,8%

*la valutazione del macro-indicatore è rinviata ai sensi del comma 9.7.

Tavola 10bis – Pesi per macro-indicatore a decorrere dal biennio di valutazione 2020-2021¹⁰⁶

Macro-indicatori	λ_m (%)
M1	30,4%
M2	14,1%
M3	10,2%
M4	16,0%
M5	9,4%
M6	19,9%

¹⁰⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹⁰⁶ Tabella inserita con deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR.

Tavola 10ter – Pesì per macro-indicatore a decorrere dal biennio di valutazione 2024-2025¹⁰⁷

Macro-indicatori	λ_m (%)
M0	5,1%
M1	28,9%
M2	13,3%
M3	9,7%
M4	15,2%
M5	8,9%
M6	18,9%

Tavola 11- Pesì per classe di appartenenza fino al biennio di valutazione 2022-2023 (%)

		Classi				
		A	B	C	D	E
Macro-indicatori	M1		15%	20%	28%	37%
	M2* ¹⁰⁸		40%	60%		
	M3		15%	20%	28%	37%
	M4		15%	20%	28%	37%
	M5		20%	30%	50%	
	M6		20%	30%	50%	

*la valutazione del macro-indicatore è rinviata ai sensi del comma 9.7.

Tavola 11bis - Pesì per classe di appartenenza a decorrere dal biennio di valutazione 2024-2025¹⁰⁹

Macro-indicatori	Classi				
	A	B	C	D	E
Tutti	-	15%	20%	28%	37%

Articolo 28

Determinazione e valorizzazione delle premialità

28.1 Le risorse per l'erogazione dei fattori premiali di cui al precedente Articolo 27 sono finanziate con le modalità previste dall'articolo 32-bis del MTI-2.

¹⁰⁷ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹⁰⁸ Tabella integrata con deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR.

¹⁰⁹ Tavola aggiunta con la deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

28.2 Per ogni stadio $S = \{I, II\}$, corrispondente alle premialità di livello base, il premio per ciascun gestore i , per ogni macro-indicatore m , risulta:

$$\text{Premio}_{QT,S,m,i}^a = \frac{\text{Incentivo}_{QT,S,m}^a}{N_{S,m}^+}$$

dove:

- $N_{S,m}^+$ è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio per lo stadio S e per il macro-indicatore m ;
- $\text{Incentivo}_{QT,S,m}^a = \lambda_m * \text{Incentivo}_{QT,S}^a$ è la quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità relative agli stadi $S = \{I, II\}$ per ciascun macro-indicatore m .

28.3 Per ogni stadio $S = \{III, IV\}$, corrispondente alle premialità di livello avanzato, il premio, per ogni macro-indicatore m , risulta:

$$\text{Premio}_{QT,S,m,i}^a = (\pi_S * \text{rank}_{S,m}^+ * \lambda_m * \text{VRG}_i^a)$$

dove:

- π_S sono i parametri di ciascuno stadio $S = \{III, IV\}$, espressi in termini di percentuale, da applicare al valore di VRG^a del gestore i -esimo classificato ai fini della quantificazione del premio;
- $\text{rank}_{S,m}^+$ è un parametro che, per ciascuno stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- λ_m è il peso attribuito a ciascun macro-indicatore m di cui alle Tavola 10, 10bis e 10ter del comma 27.4;¹¹⁰
- in caso di *ex aequo* il premio viene suddiviso tra gli operatori a pari merito calcolando il premio totale sulla base della percentuale π_S moltiplicata per il VRG del gestore più grande e riproporzionando i premi relativi sulla base dei pesi relativi dei VRG dei singoli gestori primi classificati a pari merito.

28.4 Per lo stadio V, corrispondente alle premialità del livello di eccellenza, risulta:

$$\text{Premio}_{QT,V,i}^a = \pi_V * \text{rank}_V^+ * \text{VRG}_i^a$$

¹¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

dove:

- π_V è il parametro dello stadio V, espresso in termini di percentuale, da applicare al valore di VRG^a del gestore i -esimo classificato ai fini della quantificazione del premio;
- $rank_V^+$ è il parametro che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- in caso di *ex aequo* il premio viene suddiviso tra gli operatori a pari merito calcolando il premio totale sulla base della percentuale π_V moltiplicata per il VRG del gestore più grande e riproporzionando i premi relativi sulla base dei pesi relativi dei VRG dei singoli gestori primi classificati a pari merito.

28.5 La quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità della qualità tecnica, $Incentivo_{QT}^a$, viene ripartita per gli stadi $S = \{I, II\}$, per quantificare i corrispondenti $Incentivo_{QT,S}^a$, sulla base dei pesi riportati nella successiva Tavola 12. La successiva Tavola 13 definisce i parametri π_{III} , π_{IV} , π_V .

Tavola 12 – Suddivisione della quota di gettito UI2 relativa alla qualità tecnica

Stadio	% di $Incentivo_{QT}^a$
I	25%
II	25%

Tavola 13 – Percentuali da applicare al VRG del gestore ai fini della quantificazione dei premi per gli Stadi III, IV, V

Parametro	% VRG
π_{III}	5%
π_{IV}	5%
π_V	3%

28.6 A partire dall'anno di valutazione 2024, l'ammontare massimo della premialità da attribuire a ciascun gestore i al termine del biennio in valutazione è quantificato come segue:

$$Premio_{QT,tot,i}^a = \min \left[(15\% * VRG_i^a); (Premio_{base,i}^a + Premio_{avanzato,i}^a) \right]$$

dove:

- $Premio_{base,i}^a$ e $Premio_{avanzato,i}^a$ sono la sommatoria per ogni macro-indicatore dei premi relativi, rispettivamente, agli Stadi base I e II e agli Stadi avanzati e di eccellenza III, IV e V, determinati ai sensi dei commi 28.2, 28.3 e 28.4.¹¹¹

Articolo 29

Modalità di applicazione e quantificazione delle penalità

29.1 L'applicazione dei fattori di penalizzazione avviene attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di peggioramento dello stato di efficienza (Stadi I e III) e mediante l'obbligo di accantonamento, nel caso di variazioni negative di efficienza, ivi incluso il mancato raggiungimento dell'obiettivo per un singolo macro-indicatore (Stadi II e IV). In un'ottica di gradualità dell'introduzione della regolazione della qualità tecnica, per il primo biennio $a = \{2018, 2019\}$ anche le penalità erogate per gli Stadi I e III dovranno essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

29.2 Per ogni stadio $S = \{I, II\}$, al termine del biennio in valutazione, la penale (da decurtare o da far accantonare) applicata alle gestioni rientranti nei casi di cui al precedente comma 29.1 è quantificata come segue:

$$Penale_{base,S,m,i}^a = \min \left\{ \frac{Incentivo_{QT,S,m}^a}{N_{S,m}^{-a}}; \left(Opex_{QT,m,i}^a + 0,2 * \frac{(M_{m,i}^a - \overline{M}_{m,i}^a)}{MaxFail_m^a} * \delta_S * \lambda_m * VRG_i^a \right) \right\}$$

dove:

- $N_{S,m}^{-a}$ è il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ;
- $(M_{m,i}^a - \overline{M}_{m,i}^a)$ è la distanza tra il livello effettivo $M_{m,i}^a$ del macro-indicatore m assunto nell'anno a per il gestore i e il relativo livello obiettivo $\overline{M}_{m,i}^a$;
- $MaxFail_m^a$ è il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo di cui al precedente alinea, per ciascun macro-indicatore m ;
- $Opex_{QT,m,i}^a$ è la componente di cui all'art. 23-bis del MTI-2 - come aggiornata ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente -, richiesta per ciascun macro-indicatore m per il quale il gestore i è risultato da penalizzare, valorizzabile solo per $S = II$;

¹¹¹ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- $\delta_s * \lambda_m * VRG_i^a$, espresso in euro, rappresenta, per ciascuno stadio, la valorizzazione monetaria della distanza del gestore dai propri obiettivi di qualità tecnica per ciascun macro-indicatore m .¹¹²

29.3 Per ogni stadio $S = \{III, IV\}$, al termine del biennio in valutazione, la penale (da decurtare o da far accantonare) applicata alle tre peggiori gestioni rientranti nei casi di cui al precedente comma 29.1 è quantificata come segue:

$$Penale_{avanzato,S,m,i}^a = (\delta_{III} * \lambda_m * rank_{III,m}^- * VRG_i^a) + (\delta_{IV} * \lambda_m * rank_{IV,m}^- * VRG_i^a)$$

dove:

- $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ sono parametri che, rispettivamente nello Stadio III e nello Stadio IV, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- $\delta_{III} * \lambda_m * VRG_i^a$ e $\delta_{IV} * \lambda_m * VRG_i^a$, rappresentano la valorizzazione monetaria massima delle penali definite per gli Stadi III e IV, per ciascun macro-indicatore m .¹¹³

29.4 L'ammontare massimo della penalità da decurtare (o far accantonare) a ciascun gestore al termine del biennio in valutazione, è quantificato come segue:

$$Penale_{QT,tot,i}^a = \min \left[\left(\sum_{m=1}^6 Opex_{QT,m,i}^a + VRG_i^a * \sum_m \sum_S \lambda_m * \delta_S \right); \left(Penale_{base,S,i}^a + Penale_{avanzato,S,i}^a \right) \right]$$

dove:

- $Opex_{QT,m,i}^a$ rappresenta la valorizzazione degli $Opex_{QT}^a$, di cui all'art. 23-bis del MTI-2 - come aggiornata ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente -, richiesta per ciascun macro-indicatore m per il quale il gestore i è risultato da penalizzare, valorizzabile solo per $S=II$; vale la condizione:

$$Opex_{QT,i}^a = \sum_{m=1}^6 Opex_{QT,m,i}^a ;$$

- δ_S valorizzato per i soli stadi S per i quali il gestore i è risultato da penalizzare;

¹¹² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹¹³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- $Penale_{base,S,i}^a = \sum_{m=1}^6 Penale_{base,S,m,i}^a$ e $Penale_{avanzato,S,i}^a = \sum_{m=1}^6 Penale_{avanzato,S,m,i}^a$
come determinate ai precedenti commi 29.2 e 29.3.¹¹⁴

29.5 I parametri δ_s , espressi in termini di percentuale da applicare al *VRG* del gestore ai fini dell'applicazione della penale, sono definiti nella successiva Tavola 14.

Tavola 14 – Percentuale da applicare ai fini della valorizzazione delle penali di qualità tecnica per ciascuno Stadio S

Parametro	% <i>VRG</i> ^a
δ_I	3%
δ_{II}	3%
δ_{III}	2%
δ_{IV}	2%

¹¹⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 8
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E
COMUNICAZIONE

Articolo 30

Obblighi di monitoraggio e comunicazione all’Autorità

- 30.1 I gestori sono tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione degli *standard* specifici, dei macro-indicatori e degli ulteriori indicatori semplici riferiti a *standard* generali di qualità tecnica; i dati richiesti devono essere rilevati e comunicati separatamente per ogni ATO in cui il gestore opera.
- 30.2 L’EGA, a completamento delle azioni di verifica e convalida dei dati trasmessi dai gestori, è tenuto a comunicare annualmente all’Autorità, secondo le tempistiche e le modalità da quest’ultima stabilite, i dati di qualità tecnica, in relazione ai valori assunti nell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione al gestore, al fine di valutare il rispetto degli obiettivi di regolazione della qualità tecnica. La comunicazione dei dati è completata dall’invio di una Relazione di accompagnamento, opportunamente siglata, esplicativa dei dati di qualità tecnica a corredo della validazione e, a partire dall’anno 2026, anche da una Relazione di verifica in *pool*, secondo le modalità definite al successivo Titolo 9. Si chiarisce che la Raccolta dati predisposta dall’Autorità costituisce anche lo strumento per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti al Titolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) come successivamente integrata.¹¹⁵
- 30.3 In caso di mancata trasmissione da parte dell’EGA entro il termine stabilito, è obbligo del gestore comunicare i propri dati di qualità tecnica direttamente all’Autorità, informando contestualmente il soggetto competente.

Articolo 31

Obblighi di registrazione e archiviazione

- 31.1 I gestori hanno l’obbligo di registrazione di tutte le grandezze sottese agli indicatori specifici e generali definiti ai precedenti Titolo 2, Titolo 3, Titolo 4 e Titolo 5, separatamente per ogni ATO in cui opera il gestore.

¹¹⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

- 31.2 Ogni gestore ha l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornato un registro separato per ognuno dei macro-indicatori M0, M1, M3, M4, M5 e M6, ed un registro unico per il macro-indicatore M2 e per gli *standard* specifici, S1, S2 e S3, riportanti almeno i dati specificati nei successivi articoli.¹¹⁶
- 31.3 I registri devono contenere, ove organizzati per singolo evento occorso nell'anno di riferimento *a*, un codice univoco, al fine di attribuire al medesimo evento tutte le informazioni contenute anche in altri supporti informativi, quali:
- registri tenuti per obbligo di legge;
 - registri già previsti dalla regolazione dell'Autorità;
 - registri di esercizio;
 - registri contrattuali;
 - tabulati o archivi informatizzati di eventuale/i sistema/i di telecontrollo;
 - elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento (ai sensi della RQSII) o per presentazione di reclami;
 - rapporti di intervento delle squadre operative;
 - cartografia e schemi di rete (per ricostruire l'assetto della rete al momento del verificarsi dell'evento);
 - eventuali altri registri o archivi.
- Laddove applicabile, le informazioni di cui ai registri sopra indicati devono essere riportate anche nei registri organizzati per punto controllato o impianto.
- 31.4 Ogni anno l'Autorità può richiedere a un campione di gestori di fornire un estratto di uno o più registri.
- 31.5 Il gestore ha l'obbligo di conservazione, in modo ordinato e accessibile, di tutti i dati registrati nonché dei dati comunicati ai sensi dei commi 30.2 e 30.3 per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è effettuata.
- 31.6 Nel caso di variazioni di perimetro del gestore a seguito di cessioni o incorporazioni di attività o di aggregazioni, i soggetti interessati dalla riorganizzazione del servizio hanno l'obbligo di trasferire integralmente al gestore subentrante i registri di cui al presente Titolo e gli archivi dei dati comunicati all'Autorità ai sensi del comma 30.2, contestualmente al perfezionarsi delle procedure di integrazione in parola.

¹¹⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- 31.7 Nel caso di variazione del soggetto affidatario del SII nel territorio di competenza, i soggetti cessanti hanno l'obbligo di trasferire integralmente al nuovo soggetto gestore i registri di cui al presente Titolo e gli archivi dei dati comunicati all'Autorità ai sensi del comma 30.2.
- 31.8 In deroga a quanto previsto nei precedenti commi dell'Articolo 31, gli obblighi di registrazione sono intesi operare in via sperimentale per l'anno 2018, fermo restando l'obbligo di monitorare tutte le grandezze necessarie al calcolo degli *standard* generali e specifici. Di conseguenza, risultano rinviati al 1 gennaio 2019 gli obblighi di cui ai successivi Articolo 32, Articolo 33, Articolo 34, Articolo 35, Articolo 36 e Articolo 37.
- 31.9 I gestori sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori.

Articolo 31-bis *Registrazione dati sulla resilienza idrica*¹¹⁷

- 31-bis.1 In relazione al macro-indicatore M0, si prevede l'obbligo di registrazione dei dati mediante quattro sotto-registri separati, relativi rispettivamente ai punti di prelievo e ai consumi - entrambi suddivisi in funzione della destinazione d'uso (servizio idrico integrato oppure diverso dal servizio idrico integrato) - utilizzati ai fini della determinazione del medesimo macro-indicatore.
- 31-bis.2 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai punti di prelievo riconducibili al SII, per ciascun anno *a*, sono i seguenti:
- a) numero identificativo del punto;
 - b) ubicazione (Comune);
 - c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
 - d) punto di importazione di acqua da altri sistemi idrici (SI/NO);
 - e) provenienza volumi (falda, invaso, corpo idrico superficiale, dissalazione, riuso);
 - f) matricola misuratore, ove applicabile;
 - g) tipologia misuratore (meccanico, elettromagnetico, ultrasuoni, altro);
 - h) volume complessivo prelevato al punto (mc) riferito all'anno *a*;
 - i) volume complessivo prelevabile, come desumibile dalla concessione d'uso relativa al punto (mc), riferito all'anno *a*;
 - j) volume complessivo relativo al punto (mc) riferito all'anno *a*, utilizzato per il calcolo di M0a;
 - k) estremi del documento attestante la concessione d'uso della fonte;
 - l) ente che ha rilasciato la concessione all'uso;

¹¹⁷ Articolo aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- m) denominazione di eventuali soggetti terzi titolari di una concessione a prelevare con cui sono intrattenuti rapporti di partecipazione agli investimenti del medesimo;
- n) quota di volumi in concessione (mc) ricevuta dai soggetti terzi di cui al precedente punto m);
- o) se la provenienza dei volumi di cui al punto e) è il riuso, indicazione dell'impianto di depurazione da cui proviene il volume da riutilizzare;
- p) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.

31-bis.3 A partire dal 1° gennaio 2025, è fatto obbligo di registrazione condivisa tra gestore ed Ente di governo dell'ambito competente dei dati relativi alle diverse fonti di disponibilità idrica/punti di prelievo utilizzati per il calcolo di M0b, per ciascun anno a , come di seguito dettagliati:

- a) numero identificativo;
- b) categoria di fonte di disponibilità idrica (falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione, riuso delle acque reflue, importazioni/esportazioni);
- c) indicazione geografica (laddove applicabile, es. denominazione del corpo idrico superficiale o dell'invaso, coordinate geografiche per gli impianti di dissalazione, punto di scarico dei volumi di riuso);
- d) data e protocollo di richiesta dei dati ai diversi Enti preposti;
- e) data e protocollo di risposta degli Enti interpellati;
- f) indicazione dell'istituzione che ha fornito il dato utilizzato nei calcoli di M0b;
- g) indicazione dell'eventuale database utilizzato per la fornitura dei dati;
- h) anno di aggiornamento dei dati forniti (laddove non coincidente con l'anno di raccolta del dato richiesto);
- i) volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita all'anno a (volume annuale), utilizzato per il calcolo di M0b; laddove pertinente, specificare:
 - i. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1° giugno – 30 settembre dell'anno $(a - 4)$;
 - ii. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1° giugno – 30 settembre dell'anno $(a - 3)$;
 - iii. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1° giugno – 30 settembre dell'anno $(a - 2)$;
 - iv. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1° giugno – 30 settembre dell'anno $(a - 1)$;
 - v. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1° giugno – 30 settembre dell'anno (a) ;
- j) se la provenienza dei volumi di cui al punto b) è il riuso, indicazione dell'impianto di depurazione da cui proviene il volume da riutilizzare;

- k) se i volumi di cui al punto b) sono riferiti ad un'importazione, indicare la provenienza, se ad un'esportazione, indicare la destinazione;
- l) laddove disponibile, percentuale di dati misurati sul totale fornito;
- m) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.¹¹⁸

31-bis.4 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai consumi riconducibili al SII, per ciascun anno *a*, sono raccolti nell'ambito dei registri previsti al successivo Articolo 32.

31-bis.5 A partire dal 1° gennaio 2025, è fatto obbligo di registrazione condivisa tra gestore ed Ente di governo dell'ambito competente dei dati relativi ai consumi utilizzati per il calcolo di M0b, per ciascun anno *a*, come di seguito dettagliati:

- a) numero identificativo;
- b) categoria di consumi (SII, irrigui, industriali, altri consumi);
- c) per i consumi del SII, precisare i valori $\sum W_{IN}$ di ciascun gestore del territorio considerato;
- d) laddove applicabile, precisare la natura degli "altri consumi";
- e) data e protocollo di richiesta dei dati ai diversi Enti preposti;
- f) data e protocollo di risposta degli Enti interpellati;
- g) indicazione dell'istituzione che ha fornito il dato utilizzato nei calcoli di M0b;
- h) indicazione dell'eventuale database utilizzato per la fornitura dei dati;
- i) anno di aggiornamento dei dati forniti (laddove non coincidente con l'anno di raccolta del dato richiesto);
- j) volume di consumo relativo alla categoria considerata (mc) riferito all'anno *a* (volume annuale), utilizzato per il calcolo di M0b; laddove pertinente, specificare:
 - i. anno di crisi idrica (SI/NO);
 - ii. volume di consumo irriguo o industriale (mc) riferito alle 3 annualità più recenti in cui non si sono verificate crisi idriche;
- k) laddove disponibile, percentuale di dati misurati sul totale fornito;
- l) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.¹¹⁹

¹¹⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

¹¹⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR.

Articolo 32

Registrazione dati sui volumi

- 32.1 In relazione al macro-indicatore M1, si prevede l'obbligo di registrazione dei dati mediante due sotto-registri separati, relativi rispettivamente ai volumi di processo ed ai volumi di utenza utilizzati ai fini della determinazione del medesimo macro-indicatore.
- 32.2 I dati oggetto di obbligo di registrazione relativi ai volumi di processo, per ogni punto dell'infrastruttura di acquedotto rilevante per il calcolo del macro-indicatore M1, per ciascun anno a , sono i seguenti:
- a) numero identificativo del punto;
 - b) ubicazione (Comune);
 - c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
 - d) natura del punto (ingresso, uscita o interno al sistema di acquedotto);
 - e) matricola misuratore;
 - f) tipologia misuratore (meccanico, elettromagnetico, ultrasuoni, altro);
 - g) provenienza dei volumi (laddove applicabile, ivi incluse le importazioni da altri soggetti);
 - h) destinazione dei volumi (laddove applicabile, ivi incluse le esportazioni verso altri soggetti);
 - i) misure rilevate (mc) con data (gg/mese/anno);
 - j) ultima misura rilevata nell'anno $(a - 1)$;
 - k) volume complessivo relativo al punto (mc) riferito all'anno $(a - 1)$;
 - l) volume complessivo relativo al punto (mc) riferito all'anno a , utilizzato per il calcolo di M1 (da compilare con riferimento al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno a);
 - m) quota parte del volume di cui alla precedente lettera l) misurata (%) e quota parte stimata (%);
 - n) volume di cui alla lettera l) da considerarsi misurato ai sensi del comma 20.2 (SI/NO);
 - o) quota parte del volume di cui alla lettera l) rilevata con modalità di telelettura di tipo smart (%);
 - p) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.¹²⁰
- 32.3 I dati oggetto di obbligo di registrazione, anche mediante l'utilizzo ed eventuale integrazione delle informazioni contenute in altri supporti informativi di cui al comma 31.3, relativi ai volumi di utenza rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1, per ogni utenza e per ciascun anno a , sono i seguenti:
- a) codice utente finale;
 - b) dati identificativi del punto di consegna (codice misuratore, se presente);

¹²⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- c) matricola misuratore;
- d) tipologia d'uso dell'utenza finale, come definita dal TICSI;
- e) misure validate da lettura o autolettura (mc), con date (gg/mese/anno);
- f) numero di misure validate (da lettura o autolettura) negli ultimi due anni (anno a e anno precedente);
- g) consumo misurato (SI/NO);
- h) consumo fatturato (SI/NO);
- i) ultima misura rilevata precedente al 1 gennaio dell'anno a ;
- j) consumo complessivo dell'utenza riferito all'anno $(a - 1)$;
- k) consumo complessivo dell'utenza riferito all'anno a , utilizzato per il calcolo di M1 (da compilare con riferimento al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno a);
- l) consumo di cui alla lettera k) da considerarsi misurato ai sensi del comma 20.2 (SI/NO);
- m) consumo medio annuo (C_a) valido per l'anno (a) (mc/anno);
- n) quota parte del consumo di cui al punto k) rilevata con modalità di telelettura di tipo smart (%);
- o) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.¹²¹

Articolo 33

Registrazione dati sulle interruzioni

- 33.1 In relazione al macro-indicatore M2 ed agli indicatori relativi agli standard specifici S1, S2 e S3, si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati relativi ad ogni evento di interruzione del servizio di acquedotto avvenuta nell'anno a :
- a) numero progressivo;
 - b) data (gg/mese/anno) e ora (ore/minuti) inizio interruzione;
 - c) data (gg/mese/anno) e ora (ore/minuti) fine interruzione;
 - d) durata interruzione (espressa in ore);
 - e) categoria interruzione (non programmata /programmata);
 - f) durata prevista dell'interruzione programmata (espressa in ore);
 - g) eventuale ulteriore codice rintracciabilità interruzione, laddove esistano archivi collegati (es. codice pronto intervento);
 - h) eventuale codice rintracciabilità intervento per risolvere l'interruzione, laddove esistano archivi collegati;
 - i) località interessata (Comune), indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche dell'evento che ha originato l'interruzione;
 - j) area interessata dall'interruzione (Comune, frazione, vie interessate o altra notazione univoca);

¹²¹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

- k) numero utenti finali soggetti all'interruzione;
- l) numero di utenze condominiali soggette all'interruzione (di cui della precedente lettera k);
- m) numero di utenti indiretti sottesi alle utenze condominiali soggette all'interruzione (indicate alla lettera l);
- n) numero totale di utenti coinvolti dall'interruzione (incluse gli utenti indiretti in caso di utenze condominiali);
- o) dati identificativi dei punti di consegna (codice misuratore, se presente) soggetti all'interruzione, nei casi previsti al successivo comma 33.2;
- p) dati identificativi degli utenti finali soggetti all'interruzione (codice utente ove disponibile), nei casi previsti al successivo comma 33.2;
- q) data (gg/mese/anno) e ora (ore/minuti) del termine dell'operazione di preavviso, ove applicabile;
- r) modalità di preavviso adottata;
- s) area geografica coperta dal preavviso;
- t) data (gg/mese/anno) e ora (ore/minuti) attivazione servizio sostitutivo di emergenza, se applicabile;
- u) tipologia servizio sostitutivo attivato, se applicabile (es. distribuzione sacchetti a domicilio, autobotte, ...);
- v) area geografica coperta dal servizio sostitutivo;
- w) ritardo rispetto allo standard specifico per S1, ove applicabile (espresso in ore ed arrotondato alla prima cifra decimale);
- x) ritardo rispetto allo standard specifico per S2, ove applicabile (espresso in ore ed arrotondato alla prima cifra decimale);
- y) ritardo rispetto allo standard specifico per S3, ove applicabile (espresso in ore ed arrotondato alla prima cifra decimale), inteso come differenza tra lo *standard* e il tempo trascorso tra la data/ora interruzione e data/ora del termine dell'operazione di preavviso;
- z) ammontare indennizzo unitario (separatamente per S1, S2 ed S3) (€);
- aa) ammontare indennizzo totale da corrispondere, separatamente per S1, S2 ed S3 (derivante dall'applicazione dell'ammontare dell'indennizzo unitario di cui alla precedente lettera z) al numero di utenti (inclusi indiretti) di cui alla lettera n) (€);
- bb) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.

- 33.2 Si specifica che per gli indicatori S1, S2 e S3, nel caso di mancato rispetto di uno o più degli standard specifici individuati, il gestore deve identificare i punti di consegna e le utenze finali coinvolte dall'interruzione – precisando anche il numero di utenti indiretti sottesi alle utenze condominiali -, al fine di erogare gli indennizzi automatici previsti; tali informazioni, reperite eventualmente anche a posteriori, andranno integrate nel registro entro 30 giorni dalla data di fine dell'interruzione che ha originato il mancato rispetto di uno *standard* specifico, o comunque in tempo utile ai fini del rispetto delle tempistiche di corresponsione dell'indennizzo automatico di cui al comma 5.4. Viceversa, le informazioni relative alla numerosità delle utenze – anche indirette nel caso di utenze condominiali - necessarie al calcolo dell'indicatore M2 possono essere reperite entro la fine del trimestre successivo.

Articolo 34

Registrazione dati sulla qualità dell'acqua

- 34.1 In relazione al macro-indicatore M3, per l'indicatore M3a si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati, relativi ad ogni evento occorso nell'anno *a* :
- a) numero progressivo dell'ordinanza di non potabilità;
 - b) autorità emittente dell'ordinanza;
 - c) causa ordinanza di non potabilità (elenco parametri non conformi);
 - d) codice rintracciabilità ordinanza di non potabilità;
 - e) data (gg/mese/anno) inizio limitazione o sospensione d'uso;
 - f) data (gg/mese/anno) fine limitazione o sospensione d'uso;
 - g) durata periodo limitazione o sospensione d'uso (giorni);
 - h) eventuale codice rintracciabilità intervento/i per risolvere problematica, laddove esistano archivi collegati;
 - i) località interessata/e (indirizzo/i o frazione/i o Comune/i);
 - j) numero utenti finali soggetti all'ordinanza;
 - k) numero di utenze condominiali soggette all'ordinanza (di cui della precedente lettera j);
 - l) numero di utenti indiretti sottesi alle utenze condominiali soggette all'ordinanza (indicate alla precedente lettera k);
 - m) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.
- 34.2 In relazione al macro-indicatore M3, per le componenti M3b ed M3c si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati, relativi ad ogni punto controllato nell'anno *a* nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione:
- a) codice identificativo punto di campionamento rappresentativo dell'acqua erogata all'utenza;
 - b) località punto di campionamento (Comune);

- c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
- d) data (gg/mese/anno) campionamento;
- e) codice identificativo campione prelevato nella data indicata al punto d);
- f) data (gg/mese/anno) analisi di ciascun campione identificato al punto e);
- g) dati identificativi del laboratorio di analisi;
- h) laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO);
- i) campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023 (Parte A e/o B e/o C e/o D) (SI/NO);
- j) campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte A (SI/NO);
- k) campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte B (SI/NO);
- l) campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte C (SI/NO);
- m) campione con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte D (SI/NO);
- n) n. parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e);
- o) elenco parametri analizzati nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.);
- p) n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023 (Parte A e/o B e/o C e/o D) nel campione di cui alla lettera e);
- q) elenco parametri con superamento dei limiti nel campione di cui alla lettera e) (es. As, Fe, Mn, ecc.);
- r) di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte A;
- s) di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte B;
- t) di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte C;
- u) di cui n. parametri con superamento dei limiti dell'Allegato I del d.lgs. 18/2023, Parte D;
- v) eventuale codice rintracciabilità intervento svolto per rientrare nei limiti previsti;
- w) codice rintracciabilità sui registri tenuti ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (fino all'operatività di AnTeA);
- x) eventuale codice rintracciabilità nell'ambito di AnTeA;
- y) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.¹²²

¹²² Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Articolo 35

Registrazione dati sull'adeguatezza del sistema fognario

- 35.1 In relazione al macro-indicatore M4, per la componente M4a si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati, relativi ad ogni evento occorso nell'anno *a* :
- a) numero progressivo allagamento o sversamento;
 - b) codice rintracciabilità evento (es. codice pronto intervento);
 - c) tipologia di evento (allagamento da fognatura mista/allagamento da fognatura bianca/sversamento da fognatura nera);
 - d) località interessata (Comune);
 - e) indirizzo (via, civico);
 - f) data (gg/mese/anno) in cui si è verificato l'episodio;
 - g) eventuale codice rintracciabilità intervento per risolvere l'evento, laddove esistano archivi collegati;
 - h) eventuale classificazione intervento per risolvere l'evento (es. interventi di pulizia e spurgo), laddove esistano archivi collegati;
 - i) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.
- 35.2 In relazione al macro-indicatore M4, per le componenti M4b e M4c si prevede l'obbligo di registrazione, con aggiornamento entro la fine di ogni trimestre, dei seguenti dati, relativi ad ogni singolo scaricatore di piena/scolmatore/sfioratore e riferiti all'anno *a* :
- a) codice identificativo scaricatore di piena;
 - b) località scaricatore di piena (Comune);
 - c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
 - d) conformità a normativa su portata nera diluita (SI/NO);
 - e) attestazione di conformità a normativa su portata nera diluita (indicare estremi del documento attestante la conformità);
 - f) conformità a normativa su rimozione solidi (SI/NO/NON PREVISTO);
 - g) attestazione di conformità a normativa su rimozione solidi (indicare estremi del documento attestante la conformità);
 - h) data/e in cui lo scaricatore è stato sottoposto a ispezione (gg/mese/anno);
 - i) indicazione dell'eventuale dotazione di sistema di rilevamento automatico dell'attivazione (SI/NO);
 - j) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.

Articolo 36

Registrazione dati sui fanghi di depurazione

- 36.1 In relazione al macro-indicatore M5, si prevede l'obbligo di registrazione, con aggiornamento entro la fine di ogni trimestre, dei seguenti dati relativi ad ogni impianto di depurazione gestito, con riferimento all'anno a:
- a) codice identificativo impianto;
 - b) località (Comune);
 - c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
 - d) potenzialità autorizzata impianto (A.E.);
 - e) quantitativo di fanghi tal quali in uscita dall'impianto, espresso in tonnellate (t);
 - f) quantitativo di fanghi in uscita dall'impianto, espresso in tonnellate di sostanza secca (t SS);
 - g) quantitativo di fanghi tal quali in uscita dall'impianto, destinata allo smaltimento finale in discarica, espresso in tonnellate (t);
 - h) quantitativo di fanghi in uscita dall'impianto, destinata allo smaltimento finale in discarica, espresso in tonnellate di sostanza secca (t SS);
 - i) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.

Articolo 37

Registrazione dati sulla qualità dell'acqua depurata

- 37.1 In relazione al macro-indicatore M6, si prevede l'obbligo di registrazione dei seguenti dati relativi ad ogni impianto di depurazione gestito di dimensione superiore ai 2.000 A.E. o 10.000 A.E. se recapitante in acque costiere, con riferimento all'anno *a* :
- a) codice identificativo impianto;
 - b) località (Comune);
 - c) indirizzo (via, civico) e/o eventuali coordinate geografiche;
 - d) potenzialità autorizzata dell'impianto (A.E.);
 - e) tipologia impianto (primario, secondario, terziario, avanzato);
 - f) carico trattato nell'anno precedente (A.E.);
 - g) data (gg/mese/anno) campionamento;
 - h) data (gg/mese/anno) analisi;
 - i) dati identificativi del laboratorio di analisi;
 - j) laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN/ISO/IEC 17025:2005 (SI/NO);
 - k) impianto soggetto a limiti della tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
 - l) impianto soggetto a limiti della tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);

- m) impianto soggetto a limiti della tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- n) in caso di impianto soggetto a limiti della tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), elenco parametri inquinanti riportati nel rispettivo atto di autorizzazione allo scarico;
- o) impianto soggetto a limiti della tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SI/NO);
- p) in caso di impianto soggetto a limiti della tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), elenco parametri inquinanti riportati nel rispettivo atto di autorizzazione allo scarico;
- q) campione con superamento dei limiti di tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SÌ/NO);
- r) campione con superamento dei limiti di tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile (SÌ/NO);
- s) campione con superamento dei limiti di tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) (SÌ/NO);
- t) campione con superamento dei limiti di tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile (SÌ/NO);
- u) numero ed elenco parametri analizzati;
- v) numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 1 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.);
- w) numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 2 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile;
- x) numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 3 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.);
- y) numero ed elenco parametri con superamento dei limiti di tabella 4 (All. 5, parte III, d.lgs 152/2006 e s.m.i.), se applicabile;
- z) ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.¹²³

¹²³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

TITOLO 9
VERIFICA IN POOL DI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO¹²⁴

Articolo 38

Finalità del processo di verifica

- 38.1 Al fine di rendere sempre più affidabile ed efficace l'attività di validazione dei dati trasmessi ai sensi del comma 30.2, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di dati e documentazione richiesto dall'Autorità nell'ambito delle raccolte dati deve essere verificato da un *pool* di Enti di governo dell'ambito.
- 38.2 Ogni Ente di governo dell'ambito, nella persona del suo rappresentante legale, dovrà individuare formalmente uno o più esperti incaricati con comprovata esperienza per effettuare l'attività di verifica in *pool*.
- 38.3 L'attività di verifica in *pool* è organizzata dai componenti del medesimo, nel rispetto delle tempistiche e degli *output* richiesti dall'Autorità, promuovendo la diffusione delle migliori pratiche nella raccolta, analisi dei dati e verifica dei criteri di compilazione. Tale confronto può portare anche alla revisione dei dati, con l'obiettivo di migliorare l'aderenza ai criteri stabiliti dall'Autorità e, di conseguenza, la confrontabilità tra le diverse gestioni.
- 38.4 Sono comunque escluse dall'attività di verifica in *pool* le gestioni per le quali il pertinente Ente di governo dell'ambito abbia formulato istanza per l'utilizzo dello schema di convergenza, ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente, fino al termine del periodo previsto.

¹²⁴ Titolo aggiunto con la deliberazione 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR.

Articolo 39

Svolgimento del processo di verifica

- 39.1 L'esito dell'attività di verifica in *pool*, per ciascuna gestione, si sostanzia ne:
- a) la redazione di una Relazione di verifica, siglata da ciascuno degli esperti nominati dagli Enti di governo dell'ambito diversi da quello territorialmente competente;
 - b) l'inserimento di un paragrafo dedicato all'attività in oggetto nella Relazione di accompagnamento che correda l'attività di validazione svolta dall'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, eventualmente riscontrando alcune osservazioni metodologiche riportate dagli altri EGA del *pool*.
- 39.2 Il termine perentorio entro cui i gestori sono tenuti a inviare i dati e la documentazione integrativa al proprio EGA territorialmente competente è fissato al 31 marzo di ciascuna annualità.
- 39.3 Entro il 30 aprile di ciascuna annualità di verifica, l'EGA territorialmente competente è tenuto ad effettuare la pre-validazione dei dati trasmessi dal pertinente gestore e a condividerne gli esiti, unitamente al materiale ricevuto dal gestore e ad ogni ulteriore elemento di contesto ritenuto significativo, con gli altri EGA facenti parte del *pool*.
- 39.4 Entro il 31 maggio di ciascuna annualità di verifica, il *pool* completa l'attività di competenza, inviando la Relazione di verifica all'EGA territorialmente competente. Come precisato al precedente comma 38.3, tale attività può determinare l'esigenza di rettificare alcuni dati inizialmente trasmessi o pre-validati. In tali circostanze, al fine di consentire agli esperti del *pool* di verificare che le modifiche siano rispondenti ai criteri richiesti, l'utilizzo dei nuovi dati è accettabile solo se inviato entro il termine stabilito dai medesimi esperti.
- 39.5 Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascuna annualità, l'EGA trasmette quanto di competenza ai sensi del comma 30.2.
- 39.6 I termini di cui ai precedenti commi 39.3 e 39.4 possono essere derogati con il consenso unanime dei partecipanti al *pool*, a condizione di mantenere la scansione temporale, il rispetto delle scadenze perentorie e garantire le finalità del processo di verifica.
- 39.7 Si richiede l'adozione di modalità di trasmissione tracciabili per ottemperare agli adempimenti sopra elencati, nonché per tutte le comunicazioni interne al *pool* suscettibili di impatto rispetto alle tempistiche indicate dall'Autorità.

39.8 La relazione di verifica in *pool* verrà considerata nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, al fine di evidenziare eventuali cause di esclusione dal meccanismo incentivante per i macro-indicatori eventualmente coinvolti, pur non vincolandone gli esiti. In aggiunta alle motivazioni tecniche, la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore entro la scadenza indicata al precedente comma 39.2 costituisce causa di esclusione dal medesimo meccanismo.

Articolo 40

Contenuti della verifica

40.1 I contenuti minimi della Relazione di verifica includono:

- a) in generale, informazioni su:
 - i. rispetto dei termini nella messa a disposizione dei dati e della documentazione da verificare;
 - ii. completezza dei contenuti dei file di raccolta dati (file RQTI e file Riepilogo Registri), con indicazione delle eventuali categorie di dati mancanti;
 - iii. macro-differenze rispetto al processo di validazione adottato con il proprio/i propri gestori;
- b) per ciascun macro-indicatore, indicazione di:
 - i. valori dei macro-indicatori verificati;
 - ii. completezza della documentazione da verificare;
 - iii. uniformità dei criteri applicati per determinare le grandezze di calcolo, eventualmente specificando se le differenze nei criteri inizialmente riscontrate siano state successivamente superate;
 - iv. eventuale rilevazione di incongruenze nei dati inviati, specificando laddove le incongruenze inizialmente riscontrate siano state successivamente superate;
 - v. eventuale modifica successiva dei dati inizialmente inviati con impatto sui macro-indicatori o sugli indicatori secondari, specificando la data della modifica, se i dati sono stati modificati su iniziativa del gestore, se è stata fornita una motivazione e se si ritiene tale motivazione condivisibile;
 - vi. eventuali aspetti specifici non chiariti a sufficienza durante il processo di verifica in *pool*, specificando, in particolare, se talune richieste di chiarimento siano rimaste inevase.

40.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 41.4, ogni componente del *pool* è tenuto a siglare la Relazione di verifica, evidenziando le proprie specifiche relativamente agli elementi dettagliati al precedente comma 40.1.

40.3 L'attività di verifica in *pool* costituisce fase necessaria del procedimento di validazione di competenza degli EGA.

Articolo 41

Composizione dei pool

41.1 L'Autorità provvede a determinare la composizione dei *pool*, in tempo utile per consentire l'inizio tempestivo delle attività di verifica per ciascun biennio di applicazione del meccanismo incentivante.

41.2 La composizione dei *pool* si basa sui seguenti criteri:

- partecipazione in funzione della numerosità di gestioni per le quali si ha competenza territoriale;
- rotazione dei componenti ed equilibrio territoriale;
- bilanciamento del carico di lavoro all'interno dei diversi *pool*, tenendo conto della numerosità delle gestioni e della complessità dei dati da verificare.

41.3 Per esigenze di semplificazione amministrativa, all'interno di ogni *pool* viene identificato il soggetto coordinatore, responsabile dell'invio della relazione di verifica, scelto sulla base delle esperienze pregresse, anche in termini di *compliance* regolatoria.

41.4 Sono esclusi dalla designazione degli esperti per l'effettuazione dell'attività di verifica gli EGA che non abbiano svolto, nelle precedenti applicazioni del meccanismo incentivante, la prevista attività di validazione nel proprio territorio di competenza.

Articolo 42

Modalità di trasmissione delle relazioni di verifica

42.1 In ottica di semplificazione e minimizzazione dei costi amministrativi, nonché di promozione della trasparenza all'interno del *pool*, si prevede che:

- a) il coordinatore del *pool* invii via posta elettronica certificata la relazione di verifica relativa ad una determinata gestione, firmata digitalmente da ciascuno dei singoli esperti, all'EGA territorialmente competente, con in copia tutti gli altri EGA del *pool*;
- b) l'EGA territorialmente competente carichi la relazione di verifica relativa ad ogni gestore del suo territorio nella sezione apposita del portale di raccolta dati dell'Autorità, unitamente a tutta la restante documentazione richiesta dall'Autorità.

42.2 La Relazione di verifica deve essere corredata da una dichiarazione di riservatezza e di non sussistenza di cause di incompatibilità, rilasciata da ciascuna persona fisica che, per conto di un EGA del *pool*, ha svolto materialmente le attività finalizzate alla redazione della detta relazione. In particolare, la dichiarazione deve escludere che l'esperto abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato, consulenza o altro rispetto ad uno o più dei gestori esaminati nell'anno solare oggetto di valutazione o in quello di verifica.